



UNIVERSITÀ DI PARMA

Dipartimento di Giurisprudenza,
Studi politici e internazionali,

Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale

GIUSTIZIA RIPARATIVA, MEDIAZIONE SOCIALE, COMUNITA': UNA NUOVA CULTURA?

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa

Vincenza Pellegrino

Laureanda:

Camilla Landi

Anno Accademico 2020-2021

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO PRIMO: INTRODUZIONE ALLE DIMENSIONI TEORICHE E NORMATIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA	
1.1 COS'E' LA GIUSTIZIA RIPARATIVA? BREVE INTRODUZIONE	8
1.2 IL LIVELLO NORMATIVO EUROPEO	26
1.3 LA NORMATIVA ITALIANA: EVOLUZIONI IN CORSO. LA PROPOSTA CARTABIA	34
CAPITOLO SECONDO: PRINIPALI CARATTERISTICHE E STRUMENTI DELLAGIUSTIZIARIPARATIVA	
2.1: LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	46
2.2: I PRINCIPALI STRUMENTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA	53
CAPITOLO TERZO: RIPARAZIONE "PRE" E "NON" PENALE NEI LUOGHI DELLA COMUNITA'	64
3.1 ESEMPI PRATICI DI ESPERIENZE RIPARATIVE IN CONTESTI NON COMUNITARI	67
3.2 APPROCCI RIPARATIVI: DA MODALITA' DI GESTIONE DEI CONFLITTI A <i>WAY OF LIFE</i>	78
CONCLUSIONI	88
BIBLIOGRAFIA	90
SITOGRAFIA	91

Introduzione

Il seguente testo nasce dalla volontà della scrivente di delineare nei tratti essenziali il quadro generale della giustizia riparativa, partendo dalle origini e dalle caratteristiche dei modelli alternativi di soluzione al conflitto proposti dalla *restorative justice*, arrivando ad analizzare i possibili contesti di applicazione. La riflessione, che parte dal sistema giudiziario penale, arriva a toccare le modalità riparative applicate al contesto comunitario, con l'illustrazione di progetti presenti e futuri che propongono l'approccio riparativo come "modo di vivere".

La scelta di approfondire tale argomento sorge in seguito ad un forte interesse della scrivente verso ogni questione legata all'ambito penale, dalla necessità di analizzare a fondo le potenzialità di un paradigma che fin dal primo sguardo sembra racchiudere tutti i valori. Rispetto, dignità umana, responsabilità, che la società sta perdendo. Consapevolezza, incontro, ascolto, solidarietà, inclusività, comunità, benessere, sostenibilità. Questi, ed altri ancora, sono concetti che accompagneranno il lettore nel viaggio alla scoperta di un diverso modo di guardare al crimine o a qualunque altro illecito e, in maniera più ampia a ogni comportamento che abbia trasgredito le attese sociali¹.

L'obiettivo dell'elaborato è quello di sottolineare le potenzialità della giustizia riparativa e l'utilità che tale approccio può avere nel raggiungimento di scopi rivolti al benessere dell'intera società, scopi che sono fissati anche all'interno dell'Agenda 2030: la promozione di società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere da paura e violenza². L'elaborato cerca anche di essere, nel suo piccolo, uno spunto in più per invitare i lettori a riflettere su quanto sia importante superare la cultura sanzionatoria-punitiva che tutt'ora vive nella nostra società.

La riflessione proposta è composta dall'unione di idee e pensieri sviluppati da alcuni ricercatori e padri fondatori della giustizia riparativa in ambito nazionale ed internazionale (tra cui Barba D., Bouchard M., Ceretti A., Chapman T., Eglash A., Eusebi L., Lodigiani G. A., Mannozi G., Mazzucato C., Tramontano G., Zeher H.).

¹Patrizi P., <https://formazionecontinua.inpsicologia.it/>, 18/10/2020.

²Cfr. http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf, Obiettivo 16.

Oltre al contributo degli studiosi appena citati, sono utilizzati ai fini della ricerca anche fonti, documenti e progetti operativi noti a livello nazionale ed internazionale che aiutano a inquadrare al meglio la teoria delineata nella prima parte del testo. Di fondamentale importanza per una completa cornice interpretativa è anche l'analisi del contributo che la Ministra della giustizia Marta Cartabia offre al panorama italiano, in tema di giustizia riparativa, con la Legge 134/2021 (*Delega al governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti penali*).

L'elaborato è suddiviso in tre capitoli. Una prima parte è dedicata principalmente all'analisi del paradigma riparativo applicato al sistema penale, in contrapposizione al modello tradizionale retributivo; mentre la seconda parte dirige l'attenzione verso gli approcci riparativi applicati ai contesti comunitari, concentrandosi non solo sulla risposta al reato da parte della comunità ma anche sui conflitti penalmente non rilevanti che possono prendere piede in ogni contesto di vita.

Nello specifico il primo capitolo (Introduzione alle dimensioni teoriche e normative della giustizia riparativa) tenta nel primo paragrafo (Cos'è la giustizia riparativa? Breve introduzione) di introdurre l'argomento attraverso una parentesi sul male e sulla concezione vendicativa della pena, arrivando a differenziare i tre modelli che in ambito penale possono essere applicati in risposta al reato: retributivo, rieducativo e riparativo. La nascita della giustizia riparativa denuncia prima di tutto un diritto penale tradizionale inadeguato, non in grado di far fronte al tasso di criminalità in continua crescita.

La giustizia riparativa si occupa in primo luogo di chi ha subito il male, di chi ha bisogno di raccontare il proprio dolore, ed è questo racconto che per primo si propone di aprire le porte alla strada della riparazione. La persona che compie il male ha l'opportunità di imparare dall'incontro con la sofferenza che ha generato. Ovviamente si tratta di un confronto molto difficile da sostenere che, però, crea le basi per rendere la persona consapevole della gravità di quello che ha fatto. E' questa la sofferenza dalla quale l'autore del male può imparare, non una sofferenza causata da una semplice punizione, meramente vendicativa³. Il secondo paragrafo (Il livello normativo europeo) traccia la lunga storia verso la giustizia riparativa attraverso diversi atti - emanati dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea - che si pongono l'obiettivo di fornire assistenza e protezione alle vittime di reato e di sollecitare l'adozione di una

³ Grandi G., "Punire o riparare?", <https://youtu.be/lzDZG3xVas4>, 29 Novembre 2019.

cornice in cui collocare procedure e programmi riparativi. La vittima e i suoi bisogni, quindi, assumono un ruolo centrale.

Nel terzo paragrafo (La normativa italiana: evoluzioni in corso. La proposta Cartabia) è accennata la storia del contesto italiano, fino alla Legge Cartabia e alle novità che potrebbe introdurre nel panorama italiano.

Il secondo capitolo (Principali caratteristiche e strumenti della giustizia riparativa) propone attraverso il primo paragrafo (Le caratteristiche qualitative dei programmi di giustizia riparativa) un semplice ma esaustivo elenco delle caratteristiche qualitative dei programmi di giustizia riparativa, facendo riferimento ai contenuti del Tavolo 13, ai *Basic Principles* dell'ONU e agli scritti di alcuni studiosi esperti in materia.

Il secondo paragrafo (I principali strumenti della giustizia riparativa) definisce i principali strumenti di intervento, proponendo una schematica rappresentazione delle caratteristiche principali che li differenziano. In particolare, sono approfonditi la *victim-offender mediation*, le *conference* e i *circles*.

Il terzo ed ultimo capitolo dell'elaborato (Riparazione “pre” e “non” penale nei contesti di comunità) apre le porte ad una grande pagina della giustizia riparativa, che con la Risoluzione 2018(8) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, allarga i suoi orizzonti di applicazione a contesti extra-penal e a nuovi protagonisti provenienti dalla comunità, fino al coinvolgimento prima della commissione del crimine o dell'illecito costituito dalla promozione di orientamenti sociali non violenti.

In particolare nel primo paragrafo (Esempi pratici di esperienze riparative in contesti comunitari) è proposta l'analisi dei risultati ottenuti da alcune esperienze di processi riparativi messi in atto in contesti sociali dove sono presenti dinamiche conflittuali, conflitti non penalmente rilevanti a cui le forze dell'ordine non possono per tale ragione rispondere ed intervenire, ma che - in alcuni casi - potrebbero aggravarsi senza l'intervento di terzi. I progetti riportati propongono esperienze messe in pratica in contesti interculturali, scolastici e lavorativi. Per concludere, l'ultimo paragrafo () esplora la capacità dell'approccio riparativo di reinterpretare in chiave di giustizia delle relazioni tutti i luoghi della comunità, proponendo il concetto e le esperienze di *restorative cities*.

Con i progetti “ *COnTatto-Trame riparative nella comunità* ” e “ *Tempio Pausania-Trame riparative nella comunità* ” l'obiettivo è quello di concludere lasciando al lettore

le prove e i risultati tangibili di esperienze riparative che hanno lasciato il segno, un modello che può ispirare altre realtà italiane. In queste città la prospettiva è quella di incontrare l'altro, ascoltare ed essere ascoltati, condividere storie e narrazioni, timori e perplessità, costruendo insieme una comunità che sappia prendersi cura dei suoi componenti e delle fratture sociali esistenti.

Una giustizia che cura, che interviene non “per” le persone ma “con” le persone.

CAPITOLO PRIMO: INTRODUZIONE ALLE DIMENSIONI TEORICHE E NORMATIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

1.1 COS'È LA GIUSTIZIA RIPARATIVA? BREVE INTRODUZIONE

Che cosa si intende per giustizia? Cosa significa fare giustizia? Sono domande queste che attraversano la storia dell'uomo, domande a cui ognuno di noi cerca costantemente di trovare risposte. Il seguente paragrafo seguirà il filo del ragionamento proposto dal professor Grandi ⁴, che propone una breve ma esaustiva riflessione partendo proprio da tali domande.

Ovviamente sono infinite le fonti e gli autori che nel corso della storia cercano di sviluppare un pensiero con lo scopo comune di definire la Giustizia, un concetto tanto ampio quanto complesso. Il professor Grandi, comincia la sua interessante riflessione partendo proprio dalle fonti della Grecia Classica, citando il pensiero di Platone. In particolare, Platone dedica uno dei suoi grandi dialoghi, “*La Repubblica*”, alla giustizia. Il suo ragionamento parte, innanzitutto, dal fatto che la giustizia per il filosofo è un fatto di equilibrio: oltre ad essere una pratica di ricomposizione del danno provocato, è una virtù della persona, è appunto << *la capacità di mantenere in equilibrio le pressioni che ciascuno di noi avverte dentro di sé*>>. Platone sostiene che - così come nelle persone - anche all'interno delle società sussiste il bisogno di mantenersi in equilibrio. Partendo da questo preambolo, il filosofo inizia a riflettere su una questione: comunemente l'essere umano tende a scambiarsi del bene con gli amici, mentre ai nemici tende a restituire il male, in risposta al male ricevuto. Quindi bene per bene, male per male. Ma, come suggerisce Eusebi, l'agire in danno dell'altro, sebbene ritenuto colpevole, non cancella il male ormai compiuto né attiva – perfino quando riesce a far cessare comportamenti maligni – stili relazionali opposti, orientati al bene ⁶. Seguendo questo ragionamento, si aggiunge soltanto del male al male. Ancora in tante persone vive la convinzione secondo cui punire il nemico, restituendogli il male, equivalga in un qualche modo a fare giustizia:

⁴ Grandi G., docente di “*Analisi del conflitto, forme della Giustizia e Pratiche riparative*” presso il Corso di Laurea magistrale in Innovazione e servizio sociale dell'Università degli Studi di Padova dell'Istituto Jacques Maritain..

⁵ Grandi G., “*Il male e la giustizia*”, <https://youtu.be/auEKB9tx7r4>, 29 Novembre 2019.

⁶ Eusebi L., “*La rinuncia al paradigma retributivo come cardine di una teoria di giustizia*”, nel libro a cura di Patrizi P., “*La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*”, Carrocci editore, Roma, 2019, Pag. 82.

punendo coloro che compiono il male si ritrova un equilibrio e si sta meglio. Platone, ritiene che questo ragionamento sia una grande illusione alla quale le persone si aggrappano per appagare il dolore. Il professor Grandi nella sua riflessione spiega come questa illusione porti con sé degli << *effetti collaterali* >> importanti,

<< il primo è che a nostra volta facciamo del male ad una persona, quindi un'altra persona subirà del male. Il secondo - proprio perché Platone immagina di partire dalla giustizia come una virtù - è un effetto collaterale che ci riguarda, cioè se noi siamo stati destinatari di male e se siamo stati vittima di ingiustizia, nel momento in cui agiamo arrecando del male agli altri a nostra volta diventiamo degli autori di ingiustizia e comprometteremmo in un qualche modo la nostra virtù>>.

Tutto questo ci vuol far riflettere sul fatto che la punizione a fronte di un fatto che causa squilibrio tra parti non risolve di per sé il conflitto in maniera positiva e feconda, piuttosto << *riesce a mettere a terra un po' della nostra tensione, ci da quell'effetto di sollievo che tutti proviamo quando reagiamo immediatamente a qualche cosa, ma questo non significa fare giustizia*>>. Come afferma il professore Ceretti,

<< Nella nostra epoca, gli stermini di massa, i genocidi, gli omicidi legati all'odio razziale ci hanno resi consapevoli che quando la violenza – individuale e collettiva- esplose in maniera irrefrenabile e lacerante nell'orizzonte della vita quotidiana, la semplice punizione del colpevole appare per lo più insufficiente a rispondere alla nostra domanda di giustizia: nel profondo noi cerchiamo la potenza di riti riparatori e di spiegazioni che possono riallacciare le connessioni interrotte dal delitto>>.

Quindi, punendo chi ha commesso del male colpiamo la persona senza insegnarle niente, infliggiamo altro dolore che non genera alcun tipo di apprendimento, ma soprattutto il professor Grandi sottolinea come nel momento in cui ci appoggiamo ad una mentalità sanzionatoria, la prima persona di cui tendenzialmente ci dimentichiamo è paradossalmente quella che ha subito il male.

⁷ Grandi G., “*Il male e la giustizia*”, cit.

⁸*Ibidem.*

⁹Ceretti A., “*La giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*”, nel libro a cura di Mannozi G. e Lodigiani G. A., “*Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*”, il Mulino, Bologna, 2015, pag. 160.

Patrizia Patrizi ¹⁰ cita un importante psicologo, Zimbardo¹¹, che dedica parte dei suoi studi proprio alla psicologia del male, attraverso un esperimento noto in tutto il mondo come “*Esperimento carcerario di Stanford*” e il conseguente fenomeno dell’ “*Effetto Lucifero*” da lui teorizzato. L’obiettivo dell’esperimento è quello di comprendere i processi di trasformazione che nascono quando persone “buone” compiono azioni “cattive”. Lo studioso si domanda: cosa spinge le persone a compiere azioni cattive e quali sono gli effetti che la prigionia può avere sui comportamenti umani? L’esperimento consiste nella simulazione delle dinamiche di una prigione, selezionando come finti detenuti e guardie studenti dell’Università di Stanford (considerati ragazzi equilibrati, non inclini alla violenza e senza precedenti penali). L’esperimento, che sarebbe dovuto durare 14 giorni, è bloccato in anticipo dallo psicologo nel momento in cui diversi detenuti hanno un forte crollo emotivo e le guardie manifestano episodi acuti di violenza nei confronti dei detenuti. Questo risultato porta alla teorizzazione dell’ “*Effetto Lucifero*”, secondo cui anche le persone buone possono mettere in atto comportamenti malvagi e disumani in base alla situazione specifica in cui la persona buona si trova in quel momento. Viene, quindi, sottolineata l’importanza dei ruoli sociali nel determinare il comportamento umano: quando una persona assume un ruolo finisce per trasformare la sua intera identità in quel ruolo. Zimbardo descrive così come le forze psicologiche di ognuno di noi possono spingerci ad oltrepassare la linea che separa il bene dal male e così come le persone buone possono compiere atti cattivi, le persone cattive possono, attraverso aiuto e riparazione, tornare ad essere attori di giustizia. In conclusione, ciò che spinge in questo caso le persone ad atti cattivi e violenti è il sistema in cui sono inserite e la loro relazione con il potere. Gli studenti a cui è richiesto di immergersi nel ruolo di guardia carceraria, infatti, sono catturati dal potere della situazione in cui si trovano, che li trascina in una vera e propria trasformazione. L’esperimento rappresenta a pieno il concetto secondo cui bene e male fanno parte di ognuno di noi, ognuno di noi può cambiare in base al contesto e al sistema in cui si trova.


Vi sono diversi modi e modelli sperimentati - e tutt’ora vivi nelle società contemporanee - per affrontare un comportamento criminale e le sue conseguenze o, più in generale, ogni comportamento dannoso e le relative conseguenze. E’ interessante analizzare a tal

¹⁰Patrizia Patrizi, “*La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*”, Carrocci editori, Roma, 2019, pag. 33


¹¹Philip Zimbardo, professore emerito di psicologia all’Università di Stanford

proposito la figura concettuale della *Finestra della disciplina sociale*, teorizzata da Wachtel e McCold¹², adattata da Chapman¹³.

La finestra della disciplina sociale.



Models of addressing harmful behaviour and its aftermath



Adapted from McCold and Wachtel's Social Discipline Window

¹²Wachtel T., McCold P., "Restorative Justice in Everyday Life: Beyond the formal ritual", in Strang H., Braithwaite J. (eds.), "Restorative Justice and Civil Society", Cambridge University Press, Cambridge, (2001).

¹³Chapman T., "Facilitating Restorative Conferences in Northern Ireland", in Zinsstag E., Vanfraechem I., (eds.), "Conferencing and Restorative Justice: Challenges, Developments and Debates", Oxford University Press, Oxford, (2012).

- Le due figure sopra riportate illustrano le possibili modalità di risposta ai comportamenti che producono dei danni. Le possibilità sono- secondo gli autori menzionati- quattro e si formano tramite la combinazione fra due variabili: alta o bassa responsabilità (*accountability*) posizionata sull'asse delle ordinate e alto o basso supporto sociale (relazione) posizionata sull'asse delle ascisse. Le combinazioni che si generano sono quelle illustrate nei quattro quadranti in figura:
 1. Punitivo (o retributivo)
 2. Permissivo
 3. Incurante/evitante
 4. Riparativo

Si riportano di seguito le caratteristiche fondamentali dei modelli di intervento sopra menzionati prendendo come spunto la descrizione di Patrizi in merito alla Finestra della disciplina sociale¹⁴:

- Il primo modello è quello - nel contesto penale- della giustizia punitiva o retributiva che si caratterizza per l'alta responsabilità e il basso supporto sociale. E' un tipo di risposta punitiva generata dalla rabbia e che a sua volta genera altra rabbia. In quel quadrante rientrano le carceri e qualsiasi altro modello autoritario di risposta ai comportamenti dannosi che trasgrediscono delle attese. Questo tipo di risposta porta ad esiti stigmatizzanti, coercitivi e punitivi per la persona che ne è destinataria.
- Il secondo modello è quello permissivo che si caratterizza per la bassa responsabilità e l'alto supporto sociale. Corrisponde ad una risposta generata da un'ottica protettiva, interventista e salvifica. Il modello permissivo di risposta ai comportamenti dannosi porta ad esiti compassionevoli. Patrizi paragona tale modello di risposta all'attuale sistema penale italiano, attraverso la seguente riflessione:

¹⁴ Patrizi P., "Giustizia riparativa. Una prospettiva inclusiva e di benessere", nel libro a cura di Patrizi P., "La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità", Carrocci editore, Roma, 2019, pp. 35-36.

<< Nel campo della giustizia penale, è il quadrante della giustizia rieducativa , trattamentale. Punizione e cura sono spesso co-presenti nei contesti caratterizzati da autoritarismo e il rapporto tra il quadrante retributivo-punitivo e quello commiserevole-salvifico corrisponde al nostro sistema penale: retributibo , generatore di sofferenza e punizione ma trattamentale. Un sistema punitivo che prevede educatori, educatrici, psicologhe e psicologi, assistenti sociali, il cappellano, insegnanti, volontariato, agisce in una sorta di riduzione del danno da carcere prevedendo, in condizioni coercitive (il quadrato caratterizzato da alta accountability), azioni più coerentemente riferibili al quadrante caratterizzato da alta relazione/supporto sociale¹⁵.>>

Secondo il paradigma rieducativo il focus dell'intervento è, quindi, l'autore di reato e l'obiettivo che cerca di raggiungere consiste nel rispondere al bisogno-diritto dell'autore al trattamento rieducativo, rimuovendo gli ostacoli per un futuro reinserimento nella società.

- Il terzo modello teorizzato dagli studiosi in questione è quello insicuro/evitante rappresentato nel quadrato in basso a sinistra, caratterizzato da bassa responsabilità e bassa relazione. Tale risposta corrisponde al non fare, al non agire per paura. In conseguenza il non agire porta a non creare alcuna responsabilità e nessuna relazione. E' una risposta passiva, simbolo dell'indifferenza.
- Il quarto modello è quello della giustizia riparativa, caratterizzato da alta responsabilità e alta relazione. In questo caso la risposta messa in atto è una risposta autorevole, che accompagna le persone ad una graduale presa di coscienza delle proprie responsabilità. Per riprendere le parole di Patrizi significa *<< fare le cose "con", agire con rispetto >>*. Il rispetto è un valore fondamentale per il paradigma riparativo, senza tale valore non vi può essere alcuna riparazione.

¹⁵Ivi. pag.36.

<< Rispetto significa riconoscere l'altro, l'altra e la sua situazione per quello che è; non significa necessariamente accordo, ma riconoscimento: della persona e di ciò che prova >>¹⁶.

E', dunque , un modello inclusivo, partecipativo e trasformativo delle relazioni che si propone di integrare -con i suoi principi- i modelli precedenti senza sostituirsi completamente ad essi, con l'obiettivo di rinsaldare il patto di cittadinanza e gestire il conflitto tramite una relazione attiva e dialogica tra vittima-autore di reato-comunità.

Ecco che la giustizia riparativa entra nel campo penale proponendo un'alternativa che condivide molti aspetti illustrati precedentemente – sinteticamente - da Platone. La giustizia riparativa si occupa in primo luogo di chi ha subito il male , di chi ha bisogno di raccontare il proprio dolore, ed è questo racconto che per primo si propone di aprire le porte alla strada della riparazione. La persona che ha compiuto il male può avere l'opportunità di imparare dall'incontro con la sofferenza che ha generato. Ovviamente si tratta di un confronto molto difficile da sostenere che, però, crea le basi per rendere la persona consapevole della gravità di quello che ha fatto. E' questa la sofferenza dalla quale l'autore del male può imparare, non una sofferenza causata da una semplice punizione, meramente vendicativa. Ancora, il professor Grandi descrive questo primo scambio come uno scambio delicatissimo in cui possono accadere le cose più umane, si pensi alla possibilità di capire il male che è stato commesso e la possibilità di ripensare alle proprie azioni per poter diventare attori di giustizia, invece di rimanere ingabbiati nel ruolo di soggetti passivi che subiscono una sanzione fine a sé stessa. Per essere positivo e generativo, questo incontro necessita di un contesto adeguato e di persone disponibili e preparate. Di conseguenza è chiaro che la giustizia riparativa non si presenta come un'alternativa più facile e meno costosa, al contrario è un percorso lungo e tortuoso che richiede molta fatica da parte di tutte le parti in gioco (vittime, autori di reato, comunità, professionisti). A tal proposito il professore sopra menzionato afferma che:

<< per alcuni versi è molto più semplice separare le parti, far in modo che non si incontrino, immaginando in questo modo di dare loro più sicurezza, soprattutto alle vittime, ma in realtà è una soluzione che non porta

¹⁶*ibidem.*

sicurezza a nessuno; non la procura in particolare a chi ha subito il male , perché chi ha subito il male, se non viene rimesso in contatto con il percorso di chi il male lo ha fatto, temerà sempre che un domani chi gli ha fatto del male sparirà per un po' dalla circolazione ma nel momento in cui avrà pagato il suo debito con la giustizia ritornerà e con un fare minaccioso e vendicativo>> .17

Eusebi, fra i tanti autori, ci aiuta a chiarire che cosa significa, secondo il suo personale parere, fare Giustizia affermando che:

<< L'obiettivo del fare giustizia sarà necessariamente, allora, quello di riattivare il bene dinnanzi al male, in un senso (ubiquitario) che, quantunque possa esigere un percorso, anche faticoso, di riappropriazione dell'orientamento al bene da parte di chi abbia commesso il male, non si risolva nella rovina di quest'ultimo e nell'indifferenza per il suo destino. Ma l'agire secondo giustizia richiede, altresì, il saper resistere al fascino del male, soprattutto nel momento in cui quest'ultimo appaia imporsi come modello di condotta, fino a rendere difficile riconoscere il male come tale >>

18.

Secondo Bouchard a partire dall'antichità gli uomini hanno ideato due forme principali di riparazione dei crimini: sacrificio e vendetta, ovvero le due forme che tutt'ora accompagnano la storia contemporanea della giustizia penale << *nella funzione punitiva dei comportamenti illeciti* >>. Bouchard scrive:

<< Oggi nella giustizia penale convivono almeno quattro modalità espressive della pena. La pena è chiamata a riparare la legge e l'autorità che la pone. [...] la pena è anche chiamata a riparare la collettività perché l'offesa è degna di pena quando si suppone che essa susciti allarme nella società. Questa modalità riparativa della pena si esprime, oggi, attraverso il ricorso sempre più diffuso a condotte socialmente utili, volontarie e coatte. Nell'ultimo secolo e mezzo la pena è stata soprattutto intesa - attraverso la

17 Grandi G., "Punire o riparare?", <https://youtu.be/lzDZG3xVas4>, 29 Novembre 2019.

18 Eusebi L., cit., pp. 82-83.

*detenzione e tutte le sue alternative - come riparazione della persona colpevole. Negli ultimi trent'anni è stata riscoperta in chiave moderna la modalità riparativa della pena a vantaggio della persona offesa, depurata - ovviamente - dell'antica radice vendicativa >>>*¹⁹.

Ad oggi la giustizia penale riparativa si pone come primo obiettivo e fondamentale requisito quello di mettere al centro i bisogni delle vittime derivanti dall'offesa subita e sarà proprio l'autore di reato a sanare i danni compiuti, attraverso un lungo e tortuoso percorso.

La Giustizia Riparativa si inserisce, dunque, in questo complesso dibattito sul senso della giustizia stessa.. Si può dire che prima di tutto si tratta di un paradigma che non può essere identificato in un programma specifico né in uno specifico ambito applicativo.

Come scrive Patrizia Patrizi:

*<< Le sue possibili declinazioni corrispondono a diversi programmi, che condividono alcune dimensioni chiave: alla base si pone una visione proattiva e promozionale; il reato (o l'illecito) non si identifica con il comportamento, di cui è solo definizione giuridica; chi ha compiuto l'azione è persona, prima che ruolo giudiziario (indagata, imputata, condannata), chi ne ha subito le conseguenze è, prima ancora che parte offesa o vittima, una persona danneggiata. Ciò non significa disconoscere il significato giuridico di reati, di persone autrici e vittime, ma ragionare a partire dai contenuti che il significato giuridico e le categorie del diritto qualificano secondo le proprie assunzioni e il proprio linguaggio: persone (autori/autrici, vittime), comportamenti che producono danno (reati), conseguenze (vittimizzazione, giudizio, condanna, pena) >>>*²⁰.

Il paradigma qui analizzato denuncia quindi l'impostazione formalistica del diritto penale contemporaneo, un diritto che ha come conseguenza la produzione di un sistema burocratizzato e astratto, incapace di vedere le persone e il loro bagaglio di esperienze,

¹⁹ Bouchard M., "Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa", nella rivista << *Questione Giustizia* >>, 2015, pp. 1-2.

²⁰ Patrizi P., "Giustizia riparativa. Una prospettiva inclusiva e di benessere", nel libro a cura di Patrizi P., "La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità", Carrocci editore, Roma, 2019, pag. 23.

bisogni, esigenze, aspettative, diritti e motivazioni. In particolare, si è osservato come la vittima sia stata per prima destinata ad assumere un ruolo secondario e marginale, quando avrebbe dovuto essere considerata sempre la prima destinataria delle attenzioni necessarie da parte del sistema e, conseguentemente, coinvolta attivamente nell'arco di tutto il procedimento penale, a partire dalle indagini sino all'esecuzione della pena.

E' interessante la riflessione che Albanese²¹ condivide durante l'incontro sulla giustizia riparativa e formazione della magistratura, tenutosi il 14 Marzo 2022²². Secondo Albanese, si parla attualmente di capovolgere la prospettiva con cui fino ad oggi è stata amministrata la giustizia penale, non mettendo più al centro il fatto di reato come violazione oggettiva della legge, ma ponendo al centro le persone coinvolte e, soprattutto, il loro bisogno di risposte. Queste risposte, per essere giuste, devono essere in grado di curare gradualmente le ferite dolorose che vengono generate dall'offesa, non solo in chi la subisce ma anche in chi la provoca. In questo senso, continua Albanese, << le

Istituzioni dello Stato non possono limitarsi ad usare la forza del diritto come vero strumento di repressione, legalizzando le pulsioni vendicative delle persone offese e normalizzando le istanze sociali di retribuzione>>. Perché giustizia sia fatta è necessario mettere in campo un'effettiva riparazione del torto subito: questo può avvenire quando <<vittima e autore di reato, attraverso un confronto delle rispettive esperienze, abbiano entrambi recuperato la capacità di vivere in modo equilibrato con la dimensione relazionale in cui si svolge la loro personalità, dove possibile giungendo ad una riconciliazione >>. Albanese, precisa che questa prospettiva di giustizia non coincide con la rinuncia ad una risposta all'offesa criminale, non è << buonismo >> o << atto di clemenza >> - come molti sostengono -, si tratta di << ricucire il tessuto dei rapporti sociali lacerato dal reato>>. Ciò implica un coinvolgimento attivo della persona offesa e dell'offensore, che attraverso un percorso molto complesso, avranno la possibilità di porre rimedio al conflitto per sentirsi nuovamente integrati nella comunità. Per mettere in atto questi meccanismi, occorre prima di tutto superare il concetto riduttivo di giustizia che tutt'oggi sopravvive nella nostra società, occorre educare i giovani - ma non solo - ad una nuova e più allargata concezione di giustizia sostenibile, costruire menti diversamente orientate.

²¹Albanese A., Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

²²Webinar sulla giustizia riparativa e formazione della magistratura 14 Marzo 2022, progetto finanziato dal programma Giustizia (2014-2020) dell'Unione Europea. Convegno Nazionale conclusivo del progetto europeo. "Re-justice : sustainable training in a challenging field".

Come scrive Mazzucato²³:

<<Finché non muta profondamente l'idea che abbiamo di giustizia penale, non muta la cultura giuridica e civica intorno al modo di rispondere al reato, non muta l'atteggiamento verso la dignità dei colpevoli e il tipo di considerazione che accordiamo alle vittime, si trasformeranno solo gli strumenti (potremmo dire: le cornici esterne, le modalità estrinseche), ma della sostanza della penalità (potremmo dire del contenuto vero della pena) cambierà poco o niente: essa rimarrà la ritorsione, la resa dei conti, il corrispettivo, il raddoppio, il rendere il colpo" >>²⁴>>²⁵.

Per compiere questa rivoluzione sarà necessario investire ancora più risorse umane e materiali, per sviluppare questo paradigma di giustizia - antico e nuovo allo stesso tempo - che ad oggi sembra essere una valida alternativa, con lo scopo comune di aumentare i benefici e il benessere dell'intera comunità.

Con uno sguardo alle origini, le primissime riflessioni intorno al tema della nascente *restorative justice* sorgono a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, suscitando l'interesse di un numero vastissimo di ricercatori come mai si è registrato in precedenza per nessun altro modello di giustizia. L'espressione *restorative justice* è introdotta nella letteratura e nella pratica contemporanea della sociologia del diritto e della giustizia criminale, a partire da alcuni articoli pubblicati nel 1977 da studiosi quali Albert Eglash, Randy Barnett e Nils Christie²⁶. Gli autori sopra citati, sottolineano e riflettono sul problema della crisi del sistema di giustizia penale, proponendo di conseguenza un paradigma alternativo che avrebbe potuto sostituire quello retributivo, sempre più inefficace. In particolare, Eglash evidenzia quanto il paradigma retributivo si focalizza sull'atto criminale commesso, relegando l'autore di reato ad una partecipazione passiva ed escludendo la vittima da qualsiasi tipo di partecipazione. Ed è proprio questo il primo obiettivo che sta alla base dei programmi di giustizia riparativa: il

²³Claudia Mazzucato, associata di diritto penale e giustizia riparativa all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

²⁴Espressione che Claudia Mazzucato prende da Primo Levi, *<< non sono capace, personalmente, di fare a pugni, né di rendere il colpo >>*, in *"I sommersi e i salvati"*, Einaudi, Torino, 2007, pag. 110.

²⁵ Mazzucato C., *"Ostacoli e << pietre di inciampo >> nel campo attuale della giustizia riparativa in Italia"*, nel libro a cura di Mannozi G. e Lodigiani G. A., *"Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone"*, il Mulino, Bologna, 2015, pag. 127.

²⁶ Tramontano G., Barba D., *"La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa"*, Carrocci editore, Roma, 2017, pag. 13.

coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al reato commesso (vittime, autori/autrici, comunità) e la conseguente reintegrazione della vittima e del autore di reato, perché possano essere coinvolti nella progettazione di un'azione che guardi al futuro, come persone nuovamente integre e non sminuite per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa²⁷. In tal modo la riparazione non può che essere concepita come complessivo riequilibrio, ai vari livelli, del danno nella sua dimensione globale anche in un'ottica di prevenzione di danni futuri.

Quindi, la convinzione del fallimento dei sistemi di giustizia penale tradizionali è sicuramente il motivo fondamentale che porta alla nascita del modello riparativo²⁸, che si afferma proprio in contrapposizione ai precedenti paradigmi di riferimento per la giustizia penale (retributivo e rieducativo). I fatti hanno testimoniato sempre di più come il modello retributivo, fondato su politiche di deterrenza, e il modello rieducativo, fondato sulla riabilitazione, si siano dimostrati inefficaci per controllare, frenare, prevenire la crescita frenetica dei tassi di criminalità in molti paesi. Questa consapevolezza sempre più chiara spinge tantissimi ricercatori a porre le basi teoriche di un'alternativa capace di integrarsi ai modelli precedenti e di arricchirne i contenuti, senza sostituirsi totalmente ad essi. In sintesi, Tramontato e Barba spiegano come il paradigma riparativo si differenzia - per l'oggetto (il conflitto e i danni provocati alla vittima), l'obiettivo (l'eliminazione delle sue conseguenze), e il mezzo (attività riparative del reo nei confronti della vittima)- dai modelli precedenti.

Può essere utile citare di seguito lo studioso Zehr²⁹, uno dei principali fondatori della restorative justice, che con il testo "*Changing Lenses*" contribuisce enormemente alla definizione di questo paradigma considerato da lui come assolutamente alternativo a quello retributivo. Secondo lo studioso americano sopra menzionato << *L'approccio retributivo definisce lo Stato come vittima, definisce le relazioni sbagliate come violazione di norme e vede la relazione tra vittima e reo come insignificante*>>. Un modello, quindi, che tende a considerare il reato come violazione di una norma e la pena come conseguenza giuridica che punisce e sanziona tale condotta. Mentre contrapposta al modello moderno di pena sostiene che << *l'approccio riparativo identifica la persona come vittima e riconosce la centralità della relazione interpersonale*

²⁷ Tavolo 13, allegato 3 - *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*, pag. 2.

²⁸ Tramontano G., Barba D., "*La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*" cit., pag. 14.

²⁹ Zehr H., criminologo americano considerato l'ideologo del concetto di giustizia riparativa, in particolare con il suo testo "*Changing Lenses*", Herald Pr, 3rd Revised, 1991.

30 >>. La centralità delle relazioni interpersonali permette all'autore di reato di assumersi la responsabilità delle sue azioni e di poter fare tutto ciò che è possibile per riparare il danno causato alle persone offese, in modo tale che esse possano trarne più benefici possibili. Marshall riflette su come l'interazione con le vittime possa essere più proficua e generativa di azioni positive per il futuro delle persone interessate, rispetto ad una condanna da parte di un tribunale³¹.

Differenza tra giustizia retributiva e giustizia riparativa nella comprensione del crimine secondo Zehr.

GIUSTIZIA RETRIBUTIVA	GIUSTIZIA RIPARATIVA
Crimine definito dalla violazione di una norma	Crimine definito dal danno inferto alle persone e alle relazioni
Danno definito astrattamente	Danno definito concretamente
Crimine inteso come danno categoricamente differente dagli altri	Crimine visto come in relazione ad altri tipi di conflitti e danni
Stato come vittima	Persone e relazioni come vittime
Stato e autore di reato visti come parti principali	Vittima e autore di reato visti come parti principali
Bisogni e diritti della vittima ignorati	Bisogni e diritti della vittima centrali
Dimensioni interpersonali irrilevanti	Dimensioni interpersonali centrali
Natura conflittuale del crimine oscurata	Natura conflittuale del crimine riconosciuta
Considerazione periferica della sofferenza dell'autore di reato	Considerazione centrale della sofferenza dell'autore di reato
Reato definito un termini tecnico-legali	Reato compreso nel suo ampio contesto: morale, sociale, economico e politico

³⁰Tramontano G., Barba D., "La mediazione penale. Un percorso per la giustizia riparativa", cit., pag. 18.

³¹*Ibidem*.

Prima di analizzare di seguito alcune delle definizioni che nel corso degli ultimi 30 anni sono state pensate, scritte, analizzate, criticate da diversi studiosi e pionieri della giustizia riparativa e teorizzate attraverso fonti internazionali, è importante ricordare - come scrivono De Leo e Patrizi - che l'avvento di questo nuovo modello di giustizia, tuttavia, non sancisce la fine o il declino dei precedenti modelli, ma la possibilità che, secondo i cambiamenti sociali e politici, questi possano coesistere e integrarsi diversamente o sostituirsi all'occorrenza in un'ottica sintetica³² >>.

Tornando al pensiero di Zher, egli definisce la giustizia riparativa come:

<< un processo che mira a coinvolgere, il più possibile, le persone che hanno avuto interesse in un reato specifico e a identificare i danni, i bisogni e gli obblighi così da "sistemare le cose il meglio possibile"³³>>.

Anche Lodigiani cita nel suo scritto altre riflessioni significative di Zher mentre racconta della giustizia riparativa come un paradigma che *<< coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo³⁴>>.*

Un'altra definizione più complessa ed allargata viene pensata da un altro protagonista in ambito di giustizia riparativa, Umbreit, che scrive a proposito:

<< La giustizia riparativa è una risposta al crimine centrata sulla vittima che dà alle persone più direttamente coinvolte in un atto criminale – la vittima, il reo, le loro famiglie e i rappresentanti della comunità – l'opportunità di essere direttamente coinvolte nella risposta al danno causato dal crimine. La giustizia riparativa è basata su valori che: enfatizzano l'importanza dell'assistenza dovuta alle vittime del crimine; mettono il reo direttamente di fronte alle persone e alla comunità che il suo reato ha "violato"; recuperano il più possibile le perdite materiali ed emotive subite dalla vittima; garantiscono una serie di opportunità per il dialogo e la risoluzione dei problemi tra vittima, reo, famiglie e altre

³² Tramontano G., Barba D., cit., pag. 20.

³³ Tramontano G., Barba D., cit., pag. 22.

³⁴ Lodigiani G. A., "Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare", nel libro a cura di Mannozi G., Lodigiani G. A., "Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone", il Mulino, Bologna, 2015, pag. 22.

persone significative interessate dal crimine ; offrono al reo l'opportunità per lo sviluppo di competenze per la sua reintegrazione nella vita produttiva della comunità; rafforzano la sicurezza pubblica attraverso il rafforzamento dei legami nella comunità³⁵>>.

In questo caso, Umbreit, non si limita a sottolineare la centralità della vittima ma, allarga l'orizzonte d'attenzione anche alle famiglie delle vittime, degli autori di reato e a figure rappresentative della comunità.

Infine, è importante ricordare una delle definizioni maggiormente utilizzate in letteratura, ovvero quella di Marshall:

<< La giustizia riparativa è un processo all'interno del quale tutte le parti con un interesse in un particolare reato si incontrano per decidere collettivamente come gestire le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il futuro³⁶>>.

Continua Marshall:

<< La giustizia riparativa non è , quindi, una singola teoria accademica del crimine o della giustizia, ma rappresenta, in un modo più o meno eclettico, la sintesi delle attuali esperienze sul campo che stanno avendo successo con alcuni particolari problemi>>.

In questo caso abbiamo una definizione che si concentra principalmente sul processo. Tramontano e Barba ricorda come Marshall si soffermi sugli obiettivi primari che la giustizia riparativa deve porsi:

- Rispondere pienamente ai bisogni della vittima;
- Prevenire la recidiva da parte dell'autore di reato attraverso la sua reintegrazione nella comunità;
- Permettere all'autore di reato di assumersi attivamente la responsabilità per le proprie azioni;

³⁵ Tramontano G., Barba D., "La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa", cit., pag. 23

³⁶ Tramontano G., Barba D., "La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa" cit., pag. 24.

- Ricreare una comunità attiva in grado di supportare la riabilitazione del reo e della vittima e di giocare un ruolo centrale nella prevenzione del crimine;
- Fornire strumenti per evitare l'escalation giudiziaria con i suoi costi e le sue conseguenze.³⁷

Analizzando il pensiero del ricercatore sopra menzionato è chiaro che, seguendo il suo ragionamento, il modello riparativo di giustizia si sofferma su un lavoro di riparazione e di cura che comprende tutti i protagonisti del conflitto generato, in vista di una riparazione globale che - in un'ottica di prevenzione - guarda al futuro.

Le tre definizioni appena riportate sono solo alcune delle più citate nei testi di letteratura specializzata in tali ambiti. Nel 1995 prende piede un progetto che coinvolge i più noti mediatori e ricercatori del tempo, portato avanti dal *Working Party on Restorative Justice* con l'obiettivo di dare una definizione di giustizia ripartiva comune e con << un profilo abbastanza alto da poter essere inserita nell'agenda del X Congresso sul crimine delle Nazioni Unite nel 2000³⁸>>.

Il progetto è diretto da McCold che porta avanti un duro lavoro per determinare quale sarebbe stata la definizione più adeguata e condivisibile, al termine del quale gli studiosi coinvolti dirigono la loro scelta verso quella di Marshall. La scelta di una definizione rispetto ad altre non è fatta con l'intento di limitare e frenare il continuo sviluppo di un dialogo aperto sul concetto di giustizia riparativa che, anzi, richiede un continuo aggiornamento. Semplicemente, la definizione teorizzata dal ricercatore britannico risulta essere la più completa e quella che << richiama anche molti dei principi da più parti ritenuti essenziali per una considerazione completa di giustizia riparativa³⁹>>.

Nonostante ciò non sono mancate diverse critiche mosse verso la definizione di Marshall, ad esempio Zehr e Mika⁴⁰ sostengono che pur centrando in pieno l'idea fondatrice delle pratiche di giustizia riparativa, essa non esplicita in maniera soddisfacente tutte le caratteristiche fondamentali di un approccio ristorativo.

Per rispondere ad un bisogno ormai incondizionato di Linee guida e standard di applicazione per i programmi di giustizia riparativa i governi canadese e italiano sottoscrivono la Risoluzione n. 1999/26 sullo *Sviluppo ed attuazione di interventi di*

³⁷*Ibidem.*

³⁸ Ivi., pag. 25.

³⁹ Tramontano G., Barba D., cit., pag., 26.

⁴⁰ Ivi., pag. 25.

*mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale con l'obiettivo di aiutare tutti gli Stati membri ad adottare programmi di giustizia riparativa. La Risoluzione è approvata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. In seguito vengono richiesti agli Stati membri dei commenti sulla Risoluzione sopra citata utili per un eventuale perfezionamento / sviluppo del documento. I commenti pervenuti sono raccolti durante un incontro avvenuto in Canada nel 2002: l'incontro si conclude con la Risoluzione n. 2002/12, approvata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, *I principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale*. Gli esperti che hanno raccolto tutti i commenti a riguardo hanno anche precisato che << qualora tali principi fossero stati statuiti, avrebbero dovuto solo aiutare i paesi che avessero ritenuto opportuno adottare strumenti riparativi, ma non avrebbero dovuto essere obbligatori o prescritti >>.41*

Patrizi riassume a tal proposito i punti chiave stilati all'interno della Risoluzione:

- << 1. Sono programmi di giustizia riparativa quelli che usano processi riparativi e cercano di raggiungere risultati riparativi;*
- 2. Per processo riparativo si intende ogni processo in cui la vittima, l'autore dell'illecito e, dove appropriato, ogni altra persona o componente della comunità che ha subito pregiudizio a seguito del reato partecipano insieme, attivamente, nella risoluzione delle conseguenze del crimine, generalmente con l'aiuto di un facilitatore; i processi riparativi possono includere mediazione, conciliazione, conferencing e sentencing circles;*
- 3. Per esito riparativo si intende un accordo raggiunto come risultato di un processo riparativo: riparazione, restituzione e servizi di comunità finalizzati a soddisfare le esigenze e le responsabilità individuali e collettive delle parti e il raggiungimento della reintegrazione della vittima e dell'autore di reato*
- 4. Sono parti la vittima, l'autore del reato e ogni altro individuo o componente della comunità colpito da un crimine che potrebbe essere coinvolto in un processo riparativo;*
- 5. Il Facilitatore indica una persona il cui ruolo è quello di facilitare, in*

⁴¹ Ivi., pag. 28.

*modo equo e imparziale, la partecipazione delle parti a un processo riparativo*⁴²>>.

La risoluzione, dunque, si pone come obiettivo quello di sottolineare come i programmi di giustizia riparativa offrono alle vittime degli strumenti per riparare il più possibile i danni subiti e di sentirsi più sicure per poter guardare al futuro con occhi diversi; allo stesso tempo permettono agli autori di reato l'attivazione di un processo di responsabilizzazione/presa di coscienza, in maniera costruttiva e rigenerativa; infine, la risoluzione si propone di sottolineare quanto sia indispensabile il sostegno alla comunità in generale nella comprensione delle cause della criminalità, promuovendo azioni volte alla prevenzione.

⁴² Patrizzi P., *“La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone comunità”*, Carrocci editore, Roma 2017, pag. 15.

1.2 IL LIVELLO NORMATIVO EUROPEO

Per quanto riguarda il livello normativo-europeo vi sono diversi atti - emanati dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea - che si pongono l'obiettivo di fornire assistenza e protezione alle vittime di reato e di sollecitare l'adozione di una cornice in cui collocare procedure e programmi riparativi. Si tratta di punti di riferimento fondamentali che servono, non solo a definire più chiaramente la giustizia riparativa, ma anche a testimoniare che questo tipo di percorso è ormai riconosciuto dalle Istituzioni e può essere richiesto ed attivato nei casi in cui si presenti l'opportunità di gestire fatti di ingiustizia con modalità alternative a quelle tradizionali, forse più feconde e propositive. In particolare analizzeremo di seguito alcuni tra i documenti più recenti:

- La Dichiarazione di Vienna (X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti) tenuta a Vienna il 10-17 aprile del 2000, sottolinea l'importanza dell'introduzione di programmi di assistenza alle vittime del crimine a livello internazionale, nazionale, regionale, locale e di strategie di prevenzione indirizzate alla riduzione dei fattori di rischio del crimine e della vittimizzazione. All'art. 28 del documento richiamato, si incoraggiano i paesi a sviluppare politiche, procedure e programmi riparativi che agiscano nel rispetto dei diritti, bisogni ed interessi di tutte le parti coinvolte in un determinato fatto ingiusto (vittime, autori di fatti illeciti e comunità)⁴³.
- La Raccomandazione 2003/20 del Consiglio d'Europa riguardante le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile, si pone come obiettivo primo quello di incentivare lo sviluppo di soluzioni alternative alle sanzioni giudiziarie in materia di trattamento dei giovani che mettono in atto condotte criminose. Le alternative proposte devono tener conto delle diverse necessità educative e sociali dei minori, consentire (per quanto possibile) la riparazione dei danni causati e prevedere interventi multidisciplinari

⁴³Dichiarazione di Vienna *su criminalità e giustizia del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti*, art. 28.

che considerino l'insieme dei fattori rilevanti a tutti i livelli, individuale, sociale, familiare⁴⁴.

- La Raccomandazione 2010/1 del Comitato dei Ministri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *Probation*, definisce la giustizia riparativa a partire dai suoi contenuti operativo-funzionali citando testuali parole:

<< La giustizia riparativa comprende approcci e programmi basati su diversi postulati:

- *la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima;*
- *occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle proprie azioni;*
- *le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato;*
- *la comunità è tenuta a contribuire a tale processo⁴⁵>>.*

- La Direttiva 2012/29 UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Precisamente, viene stabilito che gli Stati membri devono assicurare alle vittime un riconoscimento e un trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale; inoltre, la Direttiva afferma che i servizi di giustizia riparativa devono poter estendere il dialogo ai gruppi parentali; infine, deve essere garantita la tutela delle vittime con il fine di prevenire forme di vittimizzazione secondaria. Fa riflettere l'art. 3, dove si legge che la vittima ha il diritto di comprendere e di essere compresa: in questo caso non si vuole intendere solo comprendere la lingua in cui si parla ma ci si riferisce anche al fatto che la vittima deve sentirsi compresa dagli

⁴⁴ Raccomandazione 2003/20 del Consiglio d'Europa *concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile.*

⁴⁵ Raccomandazione 2010/1 del Consiglio d'Europa in materia di *probation* (gennaio 2010), appendice I.I

altri protagonisti e deve riuscire ad incontrare la comunità.⁴⁶ Tale Direttiva è stata parzialmente attuata dall'Italia con il D.Lgs. 2015/212, ma come afferma Patrizi: << si è trattato di una soluzione di esclusivo profilo formale, che introduce modifiche di natura procedimentale, trascurando la visione più complessiva di tutela della vittima, sollecitata dalla norma sovranazionale, in termini di assistenza e supporto alla persona >>. All'interno della Direttiva sopra menzionata troviamo una delle definizioni più recenti di giustizia riparativa, ovvero << la giustizia ripartiva è qualsiasi procedimento che permette alle vittime e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale⁴⁷>>.

- Una definizione decisamente recente di *restorative justice* è contenuta all'interno della Raccomandazione 2018/8 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale che recita:

<< Il termine giustizia riparativa si riferisce ad ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (da qui in avanti "facilitatore")⁴⁸>>.

Ciò che risulta particolarmente importanti, come specifica Chapman, è che la Raccomandazione introduce dei cambiamenti significativi rispetto alla Direttiva 2012/29: << riconosce l'attuazione di approcci riparativi innovativi al di là del sistema giudiziario penale >>⁴⁹. Il concetto di giustizia riparativa non si riferisce più solo alla mediazione penale, ma allarga i suoi orizzonti ad altri processi.

⁴⁶ Cfr. Forti Gabrio, direttore dell'Alta Scuola Federico Stella sulla giustizia penale e Ordinario di diritto penale e criminologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, webinar sulla giustizia riparativa e formazione della magistratura, 14 Marzo 2022.

⁴⁷ Direttiva 2012/29 UE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012, *norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato*, in sostituzione alla decisione quadro 2001/220/GAI.

⁴⁸Raccomandazione 2018/8 del Consiglio dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale.

⁴⁹Chapman T., "La giustizia riparativa in Europa: sfide e opportunità", nel libro a cura di Patrizi P., cit., pag. 41

I protagonisti sono, oggi, tutti coloro che hanno subito un danno causato da un reato, di conseguenza i partecipanti dei programmi riparativi possono essere anche membri della comunità locale che sono in un qualche modo colpiti da un determinato illecito. Non si parla più di reato inteso come conflitto: il perno del processo diventa il danno derivante dal reato e la sofferenza che ha provocato alle persone. Ad esempio, la vittima ha bisogno non solo di risolvere il conflitto nato dal reato, ma di superare e riparare il danno ingiusto che ha compromesso la propria integrità fisica, materiale e morale. Di conseguenza, la figura terza e imparziale che conduce il percorso non è più un mediatore ma un facilitatore del dialogo. All'interno delle Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime è possibile trovare le definizioni e le conseguenti differenze tra la figura del facilitatore e del mediatore penale. Il facilitatore della giustizia è:

<< la figura professionale che ha maturato un alto profilo di esperienza nel contesto dei servizi minorili e/o dell'esecuzione penale adulti, adeguatamente formata e con un ampio spettro di capacità: di comunicazione nel gruppo, di gestione costruttiva di conflitti in area penale, di sostegno ed aiuto >>;

mentre il mediatore penale è:

<< la figura competente in materie socio-umanistiche, pedagogiche e psicologiche con conoscenze in area giuridica, specificamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale, che abbia maturato un'adeguata esperienza nel trattamento dei casi >>.

L'offesa che una persona subisce può essere sperimentata in famiglia (abusi o violenze), a scuola (bullismo), nella società (disoccupazione). Come spiega Chapman:

<< l'attenzione rivolta al danno richiede l'impegno di cancellare le ingiustizie vissute da tutte le parti in causa. Le ingiustizie causano esperienze di dolore che chiedono di essere ascoltate e rispettate.

Queste esperienze indicano che dei valori importanti sono stati violati e devono essere perciò ripristinati. Senza una vera esperienza di giustizia, l'evento lesivo continuerà a intromettersi nella vita dell'individuo e a intralciarla anche molto tempo dopo che le ferite della vittima si siano rimarginate e che il trasgressore sia stato punito >>⁵⁰.

Come accennato in precedenza, con i cambiamenti portati dalla Raccomandazione del 2018 la giustizia riparativa allarga i suoi orizzonti applicativi ad altri contesti diversi dal contesto giudiziario formale analizzato fino ad ora: oltre ad affrontare i danni derivanti da un reato la *restorative justice* risulta oggi, secondo Chapman, fondamentale *<< per creare un senso di comunità all'interno delle scuole e potenziare l'esperienza di apprendimento degli studenti; per permettere alle famiglie di risolvere i loro problemi; per costruire pace, sicurezza e rispetto nei quartieri della città, per contribuire alla produttività di un'organizzazione >>⁵¹.*

Il professor Giovanni Grandi – già menzionato nel precedente paragrafo – durante la sua riflessione afferma che ci sono principalmente tre elementi da sottolineare all'interno di questa definizione:

- Non si parla più di *<<vittime>>* o di *<<rei>>* ma si parla di *<<persone>>*, cercando di far arrivare il messaggio che ciascuno di noi ha il diritto di non rimanere incastrato per tutta la propria esistenza in un ruolo che si definisce attorno al solo fatto di ingiustizia. Allora, non si parlerà più di vittime ma di persone che in quel determinato momento hanno subito un determinato pregiudizio. *<<[...] il loro primo diritto allora è quello di non rimanere imprigionate nel ruolo della vittima>>*. Allo stesso modo, la persona che causa un determinato pregiudizio ad altri ha il diritto di non rimanere imprigionato in quel ruolo, ha il diritto *quindi << di non essere un reo, ma al limite oggi si dice autore di reato, cioè una persona che effettivamente ha compiuto il*

⁵⁰ Ivi., pag.42.

⁵¹ *Ibidem*.

male e questo viene riconosciuto, ma una persona che deve anche poter uscire da quella posizione e tornare ad essere attore di giustizia; quindi, non deve rimanere chiuso in questo ruolo che sicuramente gli è appartenuto in un frangente della vita ma che non necessariamente deve diventare l'identità di una persona>>.

- Si parla di libertà di partecipazione, sottolineando la possibilità continua di rompere questo percorso alternativo che si è cominciato e allo stesso tempo la possibilità di riaffermare la propria voglia di continuare il percorso ogni qualvolta entri in campo qualcosa di nuovo durante gli incontri.
- Un terzo elemento di fondamentale importanza risulta essere il fatto che tutti i soggetti coinvolti ricoprono un ruolo attivo durante ogni momento del percorso, questo perché *<< i percorsi di giustizia riparativa non lasciano nessuno nell'ambito della passività>>* . Come già accennato precedentemente all'interno del paragrafo, il ruolo attivo di tutte le parti in causa è un elemento nuovo e fondamentale che entra in gioco nei programmi di *restorative justice*, in quanto nel percorso tradizionale/ordinario di giustizia chi subisce il male rimane spesso ai margini, relegato in un ruolo passivo.

Questa definizione ci mostra che al centro dei programmi di giustizia riparativa c'è l'incontro, un incontro preparato, studiato, promosso da persone appositamente formate per fare in modo che tale incontro sia il più fecondo e utile possibile. In più passaggi si sottolinea la necessità in ogni programma riparativo di agire secondo gli interesse di tutti le parti, in particolare con la raccomandazione 2018/8 si riconosce la giustizia riparativa come metodo attraverso il quale i bisogni e gli interessi delle parti possono essere soddisfatti in maniera equilibrata e senza differenze tra i soggetti coinvolti; infatti, lo scopo della giustizia riparativa non deve essere quello di difendere una parte coinvolta

ma, anzi, si propone come spazio neutro in cui tutte le parti sono supportate allo stesso modo nell'esprimere i propri bisogni e nel soddisfarli.

La giustizia riparativa è stata, in tempi ancora più recenti, oggetto della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa : "Criminalità e Giustizia penale- il ruolo della giustizia riparativa in Europa" tenuta il 13 e 14 Dicembre 2021 a Venezia, conclusa con la firma della Dichiarazione di Venezia⁵². Gli Stati membri, hanno adottato un documento congiunto, per invitare il Consiglio d'Europa a stimolare politiche volte ad una maggiore diffusione della giustizia riparativa. Infatti, all'interno del testo della Dichiarazione si legge << *il diritto all'accesso ad adeguati servizi di giustizia riparativa per tutte le parti interessate, se liberamente vi acconsentono, dovrebbe essere un obiettivo delle autorità nazionali* >>. Tra i punti i Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa

<< invitano il Consiglio d'Europa ad incoraggiare e assistere i suoi Stati membri a:

- *Elaborare piani d'azione o politiche nazionali, per l'attuazione della Raccomandazione CM/Rec (2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale , assicurando la cooperazione interforze a livello nazionale, una legislazione e finanziamenti nazionali adeguati, riflettendo al contempo sull'idea che il diritto all'accesso ad adeguati servizi di giustizia riparativa per tutte le parti interessate, se liberamente vi acconsentano, dovrebbe essere u obiettivo delle autorità nazionali;*
- *Promuovere un'ampia applicazione della giustizia riparativa per i minori in conflitto con la legge, come una delle componenti più preziose della giustizia a misura di minore secondo le linee guida del Comitato dei Ministri sulla giustizia a misura di minore (2010);*
- *Stimolare, in ogni Stato membro, un'ampia implementazione della giustizia riparativa, dei suoi principi e metodi come complemento o, se del caso, come alternativa o nell'ambito dei procedimenti penali*

⁵²Dichiarazione di Venezia, dichiarazione dei ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale.

volti alla desistenza dal crimine, al reinserimento degli autori del reato e al recupero delle vittime;

- *Considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post- universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d'Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;*
- *Aumentare la consapevolezza dei processi di giustizia riparativa a livello nazionale, emettere in pratica progetti volti ad una comunicazione diffusa del ruolo e dei benefici della giustizia riparativa in materia penale, fornendo una risposta al di là delle sanzioni penali>>.*

La conferenza si conclude con le parole semplici e chiare della Ministra Cartabia che afferma:

<< Una nuova forma di giustizia a beneficio delle vittime, degli autori del reato e per la società intera, che può ricostruire i legami sociali distrutti dal crimine. La giustizia riparativa non è una utopia ma nasce dalle esperienze concrete già avvenute in molti altri Stati >>.

1.3 LA NORMATIVA ITALIANA: EVOLUZIONI IN CORSO. LA PROPOSTA CARTABIA

Sono diversi gli istituti giuridici che permettono ai programmi di giustizia riparativa di emergere e ampliarsi - molto lentamente- nell'ordinamento penale italiano.

In primo luogo, le attività riparative vengono messe in pratica nell'ambito della giustizia minorile, con risultati non poco significativi. In ogni caso le esperienze sul campo risultano essere << *sporadiche, sparpagliate in modo disomogeneo e spesso precario sul territorio nazionale*>>⁵³.

La mediazione penale è uno dei principali modelli di attività riparative che viene inserita nei procedimenti penali che riguardano imputati minorenni. Tale istituto costituisce l'opportunità di un pieno recupero di soggetti la cui personalità è ancora in formazione, i quali potrebbero ricavare da un sistema penale -meramente sanzionatorio- conseguenze assai pregiudizievoli: è uno strumento che può aiutare il minore a riflettere su quello che ha commesso, che lo può socialmente orientare e sostenere nelle sue difficoltà in modo da consentirne il reinserimento positivo nella società. Anna Mestitz, paragona il sistema penale minorile al "cavallo di Troia", grazie al quale far passare innovazioni anche nel sistema penale per gli adulti.⁵⁴ La mediazione penale in Italia viene introdotta a seguito di due fenomeni: 1) grazie al duro lavoro messo in atto da movimenti culturali fondati da alcuni tra i magistrati minorili pionieri della giustizia riparativa italiana, in particolare si ricorda Marco Bouchard; 2) grazie all'approvazione delle disposizioni sul processo penale minorile, con il D.P.R. 22 settembre 1988 n.448⁵⁵, *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*.⁵⁶ La mediazione penale minorile si svolge nell'ambito degli spazi normativi offerti dall'art. 9, 27, 28 del D.P.R. sopra menzionato, che verranno trascritti ed analizzati di seguito:

⁵³Mazzucato C., "*Ostacoli e << pietre di inciampo >> nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*", nel libro a cura di Mannozi G., Lodigiani G. A., cit., pag. 123.

⁵⁴ Tramontano G., Barba D., cit., pag. 59.

⁵⁵ DPR 1988/448, *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*.

⁵⁶Tramontano G., Barba D., cit., pag. 57.

- *Art.9 Accertamenti sulla personalità del minore: << 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità >>.*

Quindi, la mediazione penale minorile si concretizza come attività di indagine sulla personalità, ai sensi dell'appena citato art. 9 ed è perciò attuabile nel corso dell'intero procedimento⁵⁷. Il 2 comma dell'art. 9 offre un primissimo spazio applicativo alla mediazione in ambito pre-processuale. Attenendosi a tale normativa il pubblico ministero potrà domandare all'Ufficio di mediazione di ricercare informazioni sul minore, al fine di effettuare una valutazione per stabilire se vi sia l'opportunità in quel caso di effettuare una mediazione tra minore autore di reato-vittima. Attraverso l'invio del minore all'Ufficio di mediazione in questa fase preliminare si consente al giudice di usufruire maggiormente di istituti come *l'irrilevanza del fatto* (come si vedrà nell'art. 27 comma 1) e il *perdono giudiziale* (art. 169 c.p.). Come affermano Tramontano e Barba, queste due pronunce possono essere il risultato di un percorso di mediazione intrapreso dal minore, in grado di far assumere al reato, in caso di esito positivo della mediazione, una dimensione meno negativa. Inoltre, il percorso di mediazione avviata dal minore favorisce un'immagine meno generosa a questi istituti perché, partecipando ad un percorso di mediazione, il minore ha l'opportunità di dimostrare <<una maggior responsabilizzazione nel rispetto del carattere educativo e responsabilizzante del processo penale minorile>>⁵⁸.

- *Art. 27 Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: << 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento*

⁵⁷Tramontano G., Barba D., cit., pag. 72.

⁵⁸*Ibidem*.

pregiudica le esigenze educative del minore. 2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello il minore e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.>>

Come accennato in precedenza, l'art. 27 dispone che in caso di fatto illecito di lieve gravità commesso occasionalmente, si può chiedere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se il proseguo del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.

- *Art 28 Sospensione del processo e messa alla prova: << 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2. 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il*

giudizio abbreviato o il giudizio immediato . 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte >>.

Come scrivono Tramontano e Barba, l'art. 28 sopra citato, pur non prevedendo espressamente la mediazione, consente al giudice di impartire prescrizioni al minore messo alla prova << *dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la persona offesa*>>, aprendo così la strada ad un percorso di giustizia riparativa. Lo spazio normativo offerto dall'art. 28 dà l'opportunità di attuare la mediazione in fase processuale, infatti << *il legislatore ha disciplinato solamente un'ipotesi di mediazione "processuale", inserita nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nell'ambito di un provvedimento di sospensione del processo con messa alla prova, che può essere disposta solamente nell'udienza preliminare e nel dibattimento* >>⁵⁹.

Sono diversi i professionisti che hanno affermato delle perplessità a riguardo, ad esempio Vania Patenè afferma che

<< la collocazione dell'attività di mediazione in una fase successiva all'esercizio dell'azione penale, all'interno di un istituto funzionalmente concepito come alternativa alla condanna, rischia di degradare la mediazione stessa ad una mera alternativa alla pena e non più al processo, intervenendo quando l'iter del procedimento ha già fissato i presupposti per sanzionare il comportamento attraverso forme più o meno rilevanti di composizione autoritativa del conflitto, con una conseguente, inevitabile stigmatizzazione del minore nel ruolo di imputato che la mediazione dovrebbe invece evitare>>⁶⁰.

C'è, quindi, una chiara contrapposizione con il principio cardine delle politiche di diversione secondo cui le pratiche di mediazione e riparazione devono essere collocate in un ambiente diverso da quello processuale.

In conclusione, per quanto riguarda la giustizia penale minorile italiana, il nostro paese rimane uno tra i pochi che non ha ancora una specifica Legge in materia di mediazione penale, di conseguenza l'unica e chiara normativa a riguardo rimane per il momento ciò

⁵⁹Tramontano G., Barba D., cit., pag. 74.

⁶⁰ Cit. Vania Patenè, 2004, p. 31-32, idem: Cfr. idem

che viene previsto all'interno dell'art.28 del D.P.R 1988/488. Siamo, quindi, davanti ad una (bella) teoria che offre significativi esempi operativi e si sforza di diventare una pratica diffusa e accessibile, come richiesto dalle Raccomandazioni Onu e del Consiglio d'Europa (alcune tra le quali citate precedentemente).⁶¹ E, come ci ricorda ancora la Mazzucato, nel settore degli adulti in particolare manca un chiaro investimento istituzionale sulla giustizia riparativa; manca poi, << una disciplina che ne regoli i programmi, li coordini con l'ordinamento vigente, ne definisca gli effetti sul processo, sulla risposta sanzionatoria e sulla sua esecuzione, e sciolga taluni nodi operativi di non poco conto (formazione, imparzialità, indipendenza e doveri dei mediatori; utilizzabilità) >>.

Di seguito vengono riportati i principali istituti giuridici che consentono l'emergere di alcuni programmi riparativi nell'ordinamento penale ordinario per adulti (in assenza, però, di indicazioni giuridiche sul come utilizzarli):

- La Legge 2014/67, *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*⁶², che introduce nel codice di procedura penale ordinario un procedimento speciale di messa alla prova, in cui è contemplata la mediazione penale (Art. 3 *Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova*).
- La Legge 1975/354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*⁶³, all'art. 47 comma 7 prevede per il condannato l'adoperarsi in favore delle vittime di reato.
- Il D.lgs. n. 2000/274, *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*⁶⁴, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999/468, all'art. 29 comma 4 prevede che Il giudice di pace, promuove la conciliazione tra le parti e se occorre

⁶¹ Mazzucato C., nel libro a cura di Mannozi G., Lodigiani G. A., cit., pag. 122.

⁶² La Legge 2014/67, *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*.

⁶³ La Legge 1975/354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

⁶⁴ Il D.lgs. n. 274/2000, *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*.

<< può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio >>.

- L'art. 464 bis, comma 4, lett .c, c.p.p.⁶⁵, prevede la mediazione con la persona offesa.

La mediazione è citata, dunque, nella disciplina sulla competenza penale del giudice di pace e sulla messa alla prova.

A livello nazionale, la giustizia riparativa è in un momento di grandissimo interesse grazie ad un Emendamento del Governo proposto dall'attuale Ministra della Giustizia Marta Cartabia. Il Senato della Repubblica, il 23 Settembre 2021, ha approvato il disegno di Legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati. La Legge 134 del 2021 *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari-riforma del processo penale*, contiene al suo interno una delega ad emanare una disciplina organica della giustizia riparativa, mettendo a sistema le esperienze di giustizia riparativa avviate in Italia seguendo le fonti europee e internazionali.

Disciplinare i programmi di giustizia riparativa è un progetto estremamente complesso che necessita di numerose risorse. Franco Anelli⁶⁶, nel suo discorso che apre il webinar sulla giustizia riparativa e formazione della magistratura del 14 Marzo 2022 afferma:

<< Riuscire a ricostruire un dialogo, una relazione, un riconoscimento tra vittima e autore del reato è un'operazione molto più complessa che non un già complicato processo con susseguente condanna ed esecuzione della condanna >>.

La Ministra Cartabia durante la presentazione delle *Linee programmatiche dell'azione del governo sulla giustizia*, ha riservato uno spazio alla giustizia riparativa affermando:

<< Non posso non osservare che il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto

⁶⁵Art. 464 bis, comma 4, lett .c, c.p.p.

⁶⁶ Anelli Franco, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato. Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. Non mancano nel nostro ordinamento ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e non mancano neppure proposte di testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarità fra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa. In considerazione dell'importanza delle esperienze già maturate nel nostro ordinamento, occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione>>.67

In sintesi vengono trascritti alcuni punti salienti della Legge in questione. La legge prevede:

Articolo 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi << *per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia*

⁶⁷Linee programmatiche sulla Giustizia della Ministro Cartabia alla Commissione giustizia del Senato del 15 marzo 2021 pubblicate su <https://penaledp.it/audizione-ministra-cartabia-in-commissione-giustizia/>

riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale>>.68

18. << *Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed

⁶⁸Legge 2021/134 art.1, comma 1.

effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la

tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria >>⁶⁹.

Le opinioni sollevate dalla Legge 134 sono tante e discordanti, si tratta di un cambiamento di prospettiva non poco significativo che richiede indubbiamente un confronto profondo. Tale Legge conferisce alla giustizia riparativa un posto ufficiale all'interno della giustizia penale. La commissione incaricata di elaborare la bozza del decreto delegato dovrà definire alcuni aspetti fondamentali per lo sviluppo della *restorative justice*, aspetti che fino ad oggi non sono stati disciplinati da nessun riferimento normativo nazionale. Il Presidente Giorgio Lattanzi⁷⁰ durante l'incontro del 14 Marzo 2022 esprime brevemente una personale opinione a riguardo affermando:

<< Abbiamo sentito frasi come “ Deve marcire in carcere!” “Bisogna gettare la chiave!”, un’idea collegata all’ergastolo ostativo. Ad oggi ci si chiede se di fronte al male generato dal crimine è davvero necessario andare incontro a pene sempre più severe che, però, non sembrano soddisfare mai nessuno o se sia più fecondo trovare delle alternative. Di fronte a questo clima la legge 134 del 2021 è espressione di una cultura diversa, non solo per l’introduzione della giustizia riparativa ma anche per altre innovazioni come quella delle pene sostitutive. (...) Si è davanti ad un cambio di paradigma, si assiste al lento e graduale abbandono dell’idea di vendetta radicata nella nostra cultura >>.

La possibilità di scontare la pena in una dimensione diversa e non esclusiva come quella del carcere è un elemento innovativo di fondamentale importanza. La continuità con il territorio e la comunità di appartenenza lascia spazio a percorsi riabilitativi migliori, questo perché molto spesso il carcere risulta peggiorare le persone anziché riabilitarle. Ad oggi si stanno sperimentando soluzioni anche per chi non ha un domicilio idoneo in cui eseguire la pena alternativa sul territorio, ad esempio in Emilia-Romagna è stato finanziato il progetto ACERO. Il progetto è rivolto alle persone dimesse dal carcere per l'ammissione ad una misura alternativa e ha come obiettivo principale lo sviluppo di competenze e abilità utili a raggiungere il livello di autonomia delle persone alle quali si rivolge, con lo scopo di diminuire il rischio di recidiva.

⁶⁹Legge 134/2021, art.1, comma 18

⁷⁰Giorgio Lattanzi, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

In conclusione del progetto europeo *Re-Justice*, più volte menzionato, il discorso in chiusura è spettato alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia che afferma << *la giustizia riparativa può diventare un nuovo pilastro della giustizia. Certo, deve essere complementare rispetto alla giustizia penale*>>. La ministra Cartabia, poi, rivolgendosi a tutti i professionisti del mondo della giustizia li esorta a << *far conoscere i dati e le statistiche dei risultati della giustizia riparativa. Dati spesso controintuitivi, che vanno raccolti e fatti conoscere, come vanno fatte conoscere le storie e le esperienze dalle quali emerge che ciò che nella nostra logica è diviso e contrapposto, nell'esperienza è unito*>>. La Ministra esorta, quindi, a sperimentare nuove forme di giustizia riparativa come già richiesto all'interno della legge delega di riforma. Nel continuare il suo breve ma incisivo discorso, la Cartabia afferma di non essere particolarmente ottimista su eventuali momenti di tensione che potrebbero verificarsi quando arriverà il momento di chiedere risorse (e tante) per l'attuazione, << *ma siamo in una fase in cui non si è increnito il dibattito. E' il momento giusto per intervenire perché scevro da pregiudizi*>>. Vi è una grande convinzione, sostenuta da molti (ma non da tutti), sul fatto che la giustizia riparativa possa essere un modello di giustizia valido per ogni tipo di conflitto, dai più lievi ai più gravi e catastrofici. A tal proposito la Ministra afferma che << *la giustizia riparativa vale per tutti i tipi di conflitto. Certo, ci vorrà una gradualità. Cerchiamo di introdurla in modo tale che possa essere accolta nella cultura giuridica*>>. La Cartabia, pensa e afferma che la giustizia riparativa può essere utilizzata per risolvere ogni tipo di conflitto, e si dimostra utile anche nella situazione internazionale attuale che ci coinvolge ormai da giorni:

<< [la giustizia riparativa] ha un orizzonte potenzialmente sconfinato, perciò bisogna accompagnarlo con un percorso formativo su come gestire i conflitti fin dalla scuola dell'obbligo. Un lavoro che ha dei tempi lunghi, ma si tratta di un investimento culturale. [...] Anche in questo momento [riferendosi alla situazione attuale tra Russia e Ucraina] stiamo assistendo alla disperata ricerca di un mediatore, perché abbiamo sempre bisogno di un soggetto terzo che permetta alle parti di avvicinarsi. In questo momento la ricerca di un mediatore è il punto più difficile e decisivo >>.

In conclusione, la Cartabia in apertura al ciclo di incontri “*Giustizia riparativa e comunità*” tenuto il 18 Marzo 2022 afferma << *siamo di fronte alla sfida di poter scrivere delle Leggi che abbiano la capacità di accogliere al loro interno delle storie*>>.

storie capaci di aprire un dialogo e di sfidare quella “*perdita del prima*”⁷¹ che accomuna tutte le vittime.

⁷¹ Cit. di Adolfo Ceretti.

CAPITOLO SECONDO: PRINIPALI CARATTERISTICHE E STRUMENTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

2.1: LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Sono state elencate nel capitolo precedente alcune delle definizioni più significative che, ad oggi, vengono costantemente citate nei frequenti dibattiti sulla *restorative justice*. Si è cercato, in precedenza, di chiarire il significato di giustizia riparativa per diffondere le reali definizioni di tale concetto ed evitare che alcuni programmi di giustizia vengano definiti riparativi quando in realtà non li sono. E' molto importante fare chiarezza in quanto non tutte le alternative costruttive e progressive agli interventi tradizionali sul crimine devono essere considerate riparative.⁷² Tali definizioni contengono gli elementi salienti utili all'individuazione delle principali caratteristiche e dei principali strumenti operativi che rimandano alla giustizia riparativa. E' giusto specificare che le pratiche di giustizia riparativa non si sono sviluppate solamente nell'ambito della giustizia criminale, sulla quale ci si sta focalizzando in tale sede, ma anzi sono diffuse anche in ambiti quali quello familiare, scolastico, comunitario e lavorativo. Di seguito, viene proposto un semplice ma esaustivo elenco delle caratteristiche qualitative dei programmi di giustizia riparativa, facendo riferimento ai contenuti del Tavolo 13 ⁷³, ai *Basic Priniples* dell'ONU⁷⁴ e agli scritti di alcuni studiosi esperti in materia.

Perché un programma possa essere considerato un programma di giustizia riparativa sono essenziali tutti i seguenti elementi, in quanto tralasciarne alcuni porterebbe al rischio di utilizzare tale concetto per descrivere altro:

- La partecipazione attiva: autore dell'illecito, vittima e comunità devono partecipare attivamente alla gestione degli effetti distruttivi prodotti dal comportamento deviante e alla soluzione del conflitto nato come conseguenza del male. Tutti i soggetti coinvolti hanno l'opportunità di ri-prendere parola, di far riprendere dignità ai propri vissuti. Attraverso la partecipazione ad un percorso

⁷² Tramontano G., Barba D., "La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa", Carrocci editori, Roma, 2017. Pag. 29.

⁷³ Tavolo 13, allegato 3- Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime, pp. 4-5.

⁷⁴ *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* .

dialogico tutti i soggetti coinvolti hanno la possibilità di sentirsi riconosciuti come “persone”, << come premessa per fondare o ri-fondare la capacità di progettare e impegnarsi in un’azione che ripara >>⁷⁵. Per far sì che un programma sia considerato riparativo è, dunque, essenziale che venga attivato un processo informale dialogico in cui si discute di argomenti relativi a cosa è successo, che danni sono stati provocati, quali possibili soluzioni ci sono per poter riparare il danno e per prevenire ulteriori conflitti simili, coinvolgendo tutti i soggetti che in un qualche modo sono danneggiati dal conflitto.⁷⁶ I protagonisti devono quindi contribuire in modo attivo e dialogico.

- Il riconoscimento della vittima e la riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale: tutte le dimensioni esistenziali della vittima hanno il diritto di essere riconosciute e riparate, di conseguenza è di fondamentale importanza il riconoscimento della << dimensione emozionale dell’offesa, i sentimenti sociali che ne derivano e che causano in chi è vittima la perdita del senso di fiducia negli altri e la nascita di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita >>⁷⁷.
- L’*auto-responsabilizzazione dell’autore di reato*: tutti i percorsi di giustizia riparativa hanno tra i vari obiettivi quello di accompagnare l’autore di reato ad una rielaborazione profonda del conflitto e dei motivi che lo hanno spinto a tale comportamento deviante. La rielaborazione dell’accaduto dovrebbe portare l’autore a maturare un senso di responsabilità verso l’altro e di conseguenza un forte bisogno di riparazione. In particolare nella mediazione reo/vittima, l’autore di reato ha l’opportunità di capire che cosa ha significato il suo comportamento, attraverso l’ascolto diretto della narrazione della vittima. Durante l’incontro tra le parti del conflitto si svolge anche una riflessione riguardante il precetto penale (inteso come comando o divieto di compiere una data azione o omissione), riflessioni quindi giuridiche inerenti le norme violate e le conseguenze della violazione commessa, una revisione critica del fatto commesso davanti alla persona che per prima è stata offesa da tale fatto. Quindi, è indispensabile promuovere un percorso orientato a rendere l’autore di reato consapevole e responsabile di ciò che ha fatto, accompagnandolo ad agire in un modo che le persone che ha danneggiato in

⁷⁵Tavolo 13, pag. 4.

⁷⁶ Johnstone G. e Van Ness D. W., “*Handbook of restorative justice*”, Routledge, London- NewYork, 2007, pag. 7-8

⁷⁷Tavolo 13, pag. 4.

precedenza possano direttamente trarne beneficio, come primo passo verso una positiva reintegrazione nella comunità.⁷⁸ La punizione, la reclusione e la conseguente stigmatizzazione dell'autore di reato devono essere evitate, o quanto meno minimizzate quando è possibile.

- Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione: il coinvolgimento della comunità è fondamentale, non solo come destinataria di politiche di riparazione ma anche come attore sociale nel percorso di pace che parte dall'azione ripartiva dell'autore di reato. << *La qualità del coinvolgimento dell'opinione pubblica è dunque essenziale anche per far maturare l'idea di una nuova "sicurezza" da non ricercare necessariamente nella repressione* >>⁷⁹. Adolfo Ceretti ricorda come il coinvolgimento della comunità sia finalizzato a due obiettivi essenziali che si cerca di raggiungere attraverso programmi di giustizia riparativa: a) il rafforzamento degli standard morali nel senso che la gestione comunitaria del conflitto e lo svolgimento di programmi riparativi dovrebbero alzare il livello di prevenzione generale; b) il contenimento dell'allarme sociale, attraverso la restituzione all'intera comunità della gestione del conflitto nasce la possibilità di aumentare la sicurezza di tutti i soggetti.⁸⁰
- La consensualità e volontarietà: all'interno dei *basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* si legge che i programmi di giustizia riparativa sono accessibili solo se vi è il consenso libero e volontario di tutte le parti in causa e che tale consenso può essere confermato e revocato in qualsiasi momento del percorso intrapreso.⁸¹ Inoltre si parla di consenso informato in quanto prima di partecipare ad un programma di giustizia riparativa le parti devono essere informate dei loro diritti, nonché della natura del processo e delle possibili conseguenze della decisione presa.⁸²
- La *confidenzialità della mediazione*: come suggerito dalle *basic rules* ciò che viene detto all'interno degli incontri deve essere riservato e non può essere divulgato successivamente in altra sede, se non con il consenso delle parti in causa.⁸³ Tale principio permette l'instaurarsi di un clima di fiducia, che è il presupposto primo

⁷⁸Idem: Cfr. idem.

⁷⁹Ibidem.

⁸⁰Adolfo Ceretti, "Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto", nel libro a cura di Scaparro F. "Il coraggio di mediare", Guerini e Associati, 2001.

⁸¹Art. 7 *basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*.

⁸²Art. 12, comma b *basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*.

⁸³Art.13 *basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*.

per il raggiungimento di un riconoscimento reciproco delle parti e, quindi, di una riparazione efficace. All'interno del Tavolo 13 si ricorda come in Italia <<l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori >> sia precisata soltanto all'interno del decreto legislativo 274/2000.⁸⁴ In realtà sussiste la necessità di espandere tale principio a tutti i contesti in cui viene messa in atto la mediazione., specificando in quali contesti sarà necessario che il mediatore faccia delle eccezioni violando il principio sopra specificato.

- *La volontarietà dell'accordo raggiunto tra le parti:* gli accordi presi all'interno dei programmi riparativi dovrebbero essere raggiunti volontariamente, sotto la guida del mediatore e di nessun'altro terzo (ad esempio l'autorità giudiziaria), e devono rispondere ai criteri di ragionevolezza e proporzione.⁸⁵
- *La narrazione o il racconto:* ogni programma di giustizia riparativa utilizza la narrazione come modalità prescelta per permettere alle parti interessate di esprimere i propri sentimenti, le proprie motivazioni e intenzioni agli altri soggetti presenti ed interessati al fatto. in questo modo le persone sono incoraggiate a parlare con il cuore oltretutto con la mente⁸⁶.
- *La prospettiva promozionale e proattiva:* un programma di giustizia riparativa agisce sul conflitto nato in seguito ad un reato o ad altro fatto illecito e, nel frattempo, << guarda allo sviluppo futuro di persone e relazioni, alle loro capacità di prevenire e affrontare il conflitto come migliore soluzione di convivenza >>⁸⁷.

In tal senso, è utile menzionare il *Feedback della prevenzione nella giustizia riparativa* teorizzato da McCold⁸⁸. Come spiegato da Patrizi quando si interviene seguendo tale modalità i risultati sono diversi in base al contesto in cui tale approccio viene applicato: in contesti sociali come la scuola o la comunità la finalità preventiva promozionale è più immediata, ad esempio quando si interviene per un danno arrecato ad un contesto familiare nel corso di una separazione coniugale in presenza di figli; mentre, nel contesto

⁸⁴ D.lgs 274/2000 *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace , a norma dell'art. 14 legge 468/1999*

⁸⁵ *Art. 7 Basic rules.*


⁸⁶ Tramontano G., Barba D., cit., pag. 22.

⁸⁷ Patrizi P., cit., pag.34.

⁸⁸ McCold P. , A Barebones Causal Theory of Restorative Justice, Paper presented at the 6th international Conference on Conferencing , Circles and Other Restorative Practices, Sydney, https://www.researchgate.net/publication/315734659_Barebones_causal_theory_of_restorative_justice, .

dei reati sarà la risposta riparativa che potrebbe (ma non è assicurato) funzionare in chiave preventiva. Secondo il feedback della prevenzione, infatti, i reati causano dei danni, che creano dei bisogni, che richiedono risposte riparative, le risposte riparative incontrano bisogni che riparano danni, riparare il danno può o meno portare alla prevenzione del crimine.⁸⁹

Feedback della prevenzione nella giustizia riparativa (McCold, 2005, cit. in Wright, 2010).



Alla luce dei principi che guidano i programmi di giustizia riparativa sopra elencati, si può dedurre che un programma va considerato pienamente riparativo soltanto quando esso guarda ascolta ed agisce nei confronti dei bisogni e degli interessi di tutte le parti (vittime, autori/autrici di reato/ comunità). E' proprio attraverso la categoria degli interessi di ciascuna parte che si può inquadrare al meglio i bisogni dei soggetti coinvolti

nel fatto di male in relazione ai diritti di cui ogni individuo è portatore. E' interessante richiamare, a tal proposito, la riflessione della Patrizi che verrà analizzata di seguito.⁹⁰ l'autrice dello scritto parte dal presupposto secondo cui tutti i soggetti coinvolti in un fatto di male sono portatori di una condizione di vulnerabilità, << rispetto alla quale la norma propone garanzie e tutele (garanzie processuali, possibilità di ascolti protetti per tipologie di vittime ecc.), ma non appare in grado di recepire i bisogni di ciascuna parte, che attengono al piano personale e a quello di relazione >>. La categoria degli "interessi" funge proprio da mediatore fra << la generalità dei diritti e le specificità dei casi concreti, delle situazioni rispetto alle quali le persone, pur nell'esercizio dei propri

⁸⁹ Patrizi P., cit., pag.34.

⁹⁰ Patrizi P., cit., pp. 30-33.

diritti soggettivi, hanno bisogni che chiedono di essere ascoltati e utilizzati per uscire dalla condizione di debolezza/vulnerabilità >>. In sostanza, guardando agli interessi di ciascuna persona è possibile sottrarsi da quei meccanismi automatici applicativi tipici dei diritti che, se non frenati, portano ad ignorare le necessità essenziali delle persone coinvolte dal danno e dalle sofferenze conseguenti ad esso.

A tal riguardo si citano di seguito alcune domande che la Patrizi pone al pubblico per suscitare delle riflessioni:

<< una vittima riesce a superare la sua sofferenza, per il danno subito, attraverso l'attribuzione giudiziaria di responsabilità e la punizione di chi ha commesso il reato? La persona autrice del fatto è messa nelle condizioni di riconoscere la sofferenza causata attraverso la sofferenza per sé che deriva dalla condanna e dalla detenzione? O, forse, non finisce per riconoscere sé stessa come vittima per effetto della pena, con il rischio di percepire prevalenti i propri bisogni e diritti rispetto a quelli della vittima? La comunità è forse più sicura perché una condanna è stata inflitta? Quanto la centratura sulla punizione dell'autore/autrice la distanzia dalla capacità di mantenere attiva, nella memoria collettiva, la vittima? >>⁹¹.

E' in questo senso che, secondo Patrizi, la categoria di interesse può arrivare in soccorso per aiutare ad utilizzare ed applicare i diritti delle persone in maniera adeguata, ripulita da qualsiasi forma di pregiudizio , per un diritto più interpretativo ed applicativo di << *processi capaci di riconoscere la natura relazionale del reato, le esigenze di persone [...] prima della [...] loro definizione giuridica di reato, vittima, reo >>. E' proprio in questo che il fare giustizia secondo il paradigma della *restorative justice* si differenzia profondamente dal far giustizia secondo il modello tradizionale della giustizia penale. Uno sguardo profondo agli interessi di ciascuna parte coinvolta è, quindi, essenziale nei percorsi riparativi, per tale ragione gli interessi delle persone sono menzionati in più documenti ufficiali, tra i quali la Dichiarazione di Vienna e la recente Raccomandazione 2018/8 già richiamate nel capitolo precedente. Sicuramente, l'interesse comune di tutte le*

⁹¹Ivi., pag. 31.

parti coinvolte in un programma riparativo è quello di superare il male aprendo le porte ad un lungo e faticoso cammino che possa generare del bene.

Per concludere, Claudia Mazzucato scrive:

<< se non ancorati all'incontro, al precetto penale e alla volontarietà, il concetto stesso di riparazione e lo scambio dialogico con la persona offesa possono echeggiare proprio le logiche retributive: restituire, ripagare, fare indietro. Per questo motivo, è essenziale non con-fondere le pratiche di giustizia riparativa in senso stretto con quelle altre risposte al reato che hanno che hanno bisogno pur sempre- alla stregua della pena detentiva, seppure con enormi differenze- della coercizione, anziché della volontarietà. E non basta la richiesta del condannato o il suo consenso a rendere volontaria un'attività, specialmente quando, sull'altro piatto della famosa bilancia, sta la minaccia, ancora, di una pena detentiva >>92.

⁹²Mazzucato C., nel libro a cura di Mannozi G., Lodigiani A. L., cit., pag. 131.

2.2: I PRINCIPALI STRUMENTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Gli strumenti di giustizia riparativa sono tanti e ognuno di essi porta con sé delle peculiarità e delle sottili differenze procedurali che cambiano da paese a paese.

Le Linee di indirizzo del Dipartimento in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato, utili in tale sede

<< pur non avendo la pretesa di operare una sistemazione organica della complessa materia della riparazione e della mediazione penale, costituiscono un primo sforzo del Dipartimento finalizzato a definire le peculiarità e ad ordinare, aggiornare ed integrare le migliori esperienze maturate in materia nel settore degli adulti ed in quello minorile >>⁹³.

Le presenti Linee cercano di concretizzare le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tema di vittime e di *restorative justice*. In mancanza di una normativa nazionale concreta che specifica le peculiarità e definisce i contenuti di tale materia è, infatti necessario definire in modo esaustivo i concetti chiave di giustizia riparativa e di mediazione penale e sostenere lo sviluppo di programmi riparativi.

Come indicato nelle linee di indirizzo DGMC con i programmi di giustizia riparativa si fa riferimento a tutti gli strumenti riparativi che possono essere classificati secondo uno schema che parte da strumenti con alcune componenti riparative fino ad arrivare a strumenti pienamente riparativi. Le Linee di indirizzo sopra citate delineano chiaramente i principali obiettivi e le finalità dei programmi di giustizia riparativa: creare spazi che consentono di dare maggiore attenzione alla vittima; formare momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia nel contesto detentivo che nell'area penale esterna; generare opportunità concrete o simboliche per risolvere il conflitto nato dal reato; ritagliare degli spazi di riflessione all'interno della comunità e dei servizi di giustizia, in cui i protagonisti hanno l'opportunità di confrontarsi sull'evento reato in termini di ricomposizione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale. Secondo la fonte sopra citata gli strumenti di giustizia riparativa prevalentemente in uso in Italia sono:

1. Mediazione autore-vittima
2. Scuse formali

⁹³Linee di indirizzo del Dipartimento in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato.

3. Incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito
4. Incontri di mediazione allargata/ gruppi di discussione.

Anche l'ISPAC⁹⁴ stila un elenco di modalità applicative della giustizia riparativa, tra cui ricordiamo:


- Invio di una lettera di scuse alla vittima da parte dell'autore di reato (*apology*).
- Incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (*the victim/community impact panel*).
- Incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (*the Community/Family Group Conferencing*).
- Espletamento di un'attività lavorativa a favore della vittima stessa (*Personal Service to Victims*).
- Presentazione di attività lavorativa a favore della collettività (*Community Service or Community payback orders*).
- Mediazione tra l'autore di reato e la sua vittima (*VOM*).

Sono tre dunque i protagonisti fondamentali del paradigma della *Restorative Justice* che, come già specificato, si può declinare in diversi approcci teorici e in diversi programmi specifici. La figura che segue lo illustra molto chiaramente:

⁹⁴*International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme.*

Tipologie e gradi delle pratiche di giustizia riparativa (adattata da McCold e Wachtel)

Types and Degrees of Restorative Justice Practice



A proporre una riflessione accurata dell'immagine sopra menzionata è Patrizia Patrizi⁹⁵ che nel suo testo spiega come i tre cerchi indicano i tre protagonisti della *restorative justice* e i relativi bisogni: a sinistra è rappresentato il cerchio della vittima, ovvero del soggetto che ha subito il danno in maniera diretta con il suo bisogno di riparazione; a destra è rappresentato il cerchio della comunità portatrice del suo bisogno di riparazione; infine, nell'area in basso è rappresentato l'autore di reato con il bisogno di assumersi le proprie responsabilità. Le pratiche pienamente riparative colorate di nero sono quelle che si realizzano nell'area di incontro e di reciprocità dei tre ambiti di bisogno. In realtà, come afferma la Patrizi:

<< Tali bisogni sono contemporaneamente di tutte e tre le parti. È evidente, per esempio, che la riparazione è importante anche per l'autore/autrice di reato come risorsa di pacificazione e contributo alla riconciliazione >>⁹⁶.

I programmi pienamente riparativi si costruiscono insieme a tutti i protagonisti << in relazione al territorio che li accoglie, alle persone che ci abitano, alla loro sofferenza, alla frattura che si è creata >> e sono i circoli della pace, le conferenze estese ai gruppi parentali e le conferenze di comunità. Nei programmi in cui, invece, si incontrano solo due dei tre cerchi si parla di programmi prevalentemente riparativi colorati di blu: incontri di supporto alle vittime, riparazione nei confronti della vittima, mediazione vittima-autore,

⁹⁵Patrizi P., cit., pp. 27-29.

⁹⁶Patrizi P., cit., pag. 29.

incontri senza vittima, disciplina positiva, comunità terapeutiche. Per fare un esempio, la mediazione vittima-autore mette in comunicazione la vittima e l'autore di reato, sta poi a chi conduce quel determinato programma decidere se e quanto includere anche la comunità. Infine, esistono programmi parzialmente riparativi colorati di grigio nella figura sopra riportata, ovvero quelli che coinvolgono soltanto uno dei tre cerchi: servizi per la vittima, risarcimento, servizi di comunità, gruppi di supporto per giovani, consigli riparativi, corsi di sensibilizzazione nei confronti della vittima, lavoro sociale orientato alla famiglia, servizi per la famiglia dell'autore di reato. Richiamando l'affermazione della Patrizi, va ricordato che in ogni caso un programma di giustizia riparativa va pensato con la consapevolezza che le tre aree protagoniste devono potersi incontrare e dialogare all'interno di un'area di significato condiviso, anche quando quel determinato programma non include tutte le parti.

Risulta particolarmente interessante riportare di seguito l'esaustiva rappresentazione dei principali programmi riparativi più utilizzati a livello mondiale e delle annesse caratteristiche che Tramontano e Barba⁹⁷ riportano nel loro testo. I programmi presi in considerazione sono la *victim-offender mediation* (VOM), i *family group conferences* (FGC), i *circles* (che si distinguono principalmente in *sentencing*, *peackmaking* e *community*) e i *community restorative boards*. Tutti i modelli sopra richiamati condividono gli stessi principi (elencati nel paragrafo precedente) e gli stessi obiettivi ma differiscono, come sostiene Zehr, nel "chi" e nel "come": possono infatti variare il numero dei protagonisti presenti agli incontri ma anche la categoria dei partecipanti e, in alcuni casi, anche lo stile di conduzione che viene adoperato. Come appena detto, l'obiettivo comune è sempre quello di riparare il danno derivato dal crimine per riportare tutte le parti coinvolte ad un equilibrio sociale condiviso; gli autori del testo parlano in questo senso di << risposta di tipo ristorativa al crimine >>.

La *victim-offender mediation* è da sempre la pratica di giustizia riparativa più diffusa ed utilizzata nel mondo, ma in particolare nel contesto Europeo (compreso quello italiano). Non a caso, in letteratura si indica nell'esperimento di Kitchener la nascita della giustizia riparativa moderna⁹⁸: come ricorda Bouchard

⁹⁷Tramontano G., Barba D., cit., pp. 33-44.

⁹⁸Bouchard M., "Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa", nella rivista << Questione Giustizia >>, 2015.

<< due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini [...] un programma di probation diverso dal solito. Ai due operatori venne in mente di sostituire il consueto modulo a base di studio , attività ricreative e qualche colloquio a sfondo psicologico con un serio programma di incontri tra i due giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti e un chiaro impegno risarcitorio da garantire attraverso il lavoro >>.

Da questo caso, conosciuto come “Caso 0”, si inizia a diffondere in varie parti del mondo la VOM. Nello specifico la *Victim-offender mediation* si caratterizza per la presenza unica della vittima e dell'autore di reato. In questo caso, i familiari della vittima e dell'autore possono partecipare ma con un ruolo secondario di supporto ai propri cari, mentre i membri della comunità di appartenenza delle parti possono assistere agli incontri con il ruolo di aiuto nello svolgimento dei programmi riparativi e nell'assicurare che gli impegni presi dall'autore di reato sono mantenuti. Le parti vengono incontrate prima separatamente dalla figura esperta e formata del mediatore in cui è necessario spiegare come si sviluppano gli incontri e chi sarà presente in tale sede. Solo successivamente (se le parti vi acconsentono) si procede con un incontro congiunto. Nell'incontro faccia a faccia le due parti hanno la possibilità di aprire un dialogo strutturato e facilitato dalla figura terza , che si tiene esclusivamente in un luogo diverso dalle strutture formali della giustizia. In questo modo l'autore del reato ha la possibilità (attraverso il confronto con l'altro) di riflettere ed assumersi le proprie responsabilità , mentre la vittima ha la possibilità di essere ascoltata e riconosciuta, di conseguenza di ricevere risposte concrete. Dopo l'avvento del dialogo aperto e sincero tra le due parti , il mediatore accompagna le parti nella valutazione delle diverse possibilità esistente per sistemare al meglio il danno. Le decisioni finali prese vengono registrate attraverso un accordo scritto e condiviso. Di nuovo Tramontano e Barba ricordano :

<< La VOM può presentarsi in diverse forme e modelli, secondo il tipo di sistema giudiziario nel quale viene introdotta e il livello di accettazione delle sue pratiche , livello che dipende dal background storico, politico, culturale e sociale del paese di riferimento>>^{99.100}

⁹⁹Tramontano G., Barba D., cit., pag. 35.

Caratteristiche del prototipo di *victim-offender mediation* (fonte Raye, Roberts).

FASE DEL PROCESSO PENALE IN CUI PUO' AVERE LUOGO	<i>Diversion</i> , preprocessuale, postsentenza, postcondanna
TIPOLOGIE DI REATO PER LE QUALI VIENE UTILIZZATO	Inizialmente reati minori; in maniera crescente reati anche gravi e violenti
RUOLO DEI FACILITATORI	Creare sicurezza (un luogo sicuro) e guidare il processo
PARTECIPANTI	Inizialmente una vittima, un autore di reato e un mediatore. Adesso possono essere presenti molte più parti e includere più vittime, più autori di reato e, quando possibile, i membri delle loro famiglie e altre persone significative
PREPARAZIONE AGLI INCONTRI	È fortemente raccomandato l'incontro faccia a faccia

Le *family group conferences* (FGC) non hanno avuto, momentaneamente modo di svilupparsi nel contesto europeo, ma risultano molto efficaci in base ai risultati raggiunti da altri paesi del mondo. Come testimoniato da Tramontano e Barba nel loro testo

<< Tale modello trae origine da alcune pratiche diffuse nelle comunità aborigene della Nuova Zelanda (Morris, Maxwell. 2003), dove oggi rappresenta il modello di gestione ufficiale della giustizia minorile (Umbreit, 1998) >>¹⁰¹.

In questo caso, la categoria e il numero dei partecipanti è diverso rispetto alla VOM: oltre alla vittima e all'autore di reato sono fondamentali anche i familiari delle persone coinvolte nell'incontro e anche altri soggetti particolarmente significati per essi. La presenza di familiari e altre persone importanti è essenziale in quanto il programma delle FGC si pone come obiettivo primario quello di supportare l'autore di reato nel

¹⁰⁰ Per un approfondimento sulla nascita e lo sviluppo della mediazione penale in Europa e, nello specifico, nel territorio italiano si consiglia la lettura del capitolo 3 e 4 di Tramontano e Barba (2017).

¹⁰¹ Tramontano G., Barba D., cit., pag. 36.

raggiungimento di una consapevolezza profonda delle proprie azioni e del bisogno di cambiare il proprio comportamento. La presenza di persone di supporto è, quindi, di grande supporto per l'autore di reato che deve intraprendere un faticoso percorso di riequilibrio con se stesso e con il mondo esterno. Anche in questi casi vi è la presenza di una persona terza, il mediatore, formato per essere un conduttore imparziale e capace di valutare obiettivamente i bisogni e gli interessi di entrambe le parti coinvolte nel processo. Il processo di tale programma inizia con l'intervento dell'autore di reato che si impegna nella descrizione di ciò che è accaduto e di una riflessione su chi secondo lui potrebbe aver subito danni conseguenti alle sue azioni illecite. Successivamente, tocca alla vittima esporre la propria esperienza causata dal reato e dei conseguenti effetti e bisogni nati in seguito ad esso. Anche in questo caso si nota come il dialogo e la narrazione rappresentino un principio essenziale per esprimere in maniera spontanea e intensa il proprio sentire e le proprie emozioni. Infine, è l'intero gruppo di persone coinvolte che insieme raggiunge un accordo scritto che viene poi spedito al personale giudiziario: l'accordo deve contenere ciò che l'autore di reato deve fare per poter riparare per quanto possibili ai danni e che tipo di mezzi di assistenza sono necessari per mettere in atto le azioni riparative concordate; inoltre, vengono inserite nel documento scritto anche quali sono i risultati pratici che la vittima si aspetta dal percorso intrapreso. Adottando tale modalità operativa si concede a tutte le parti di essere direttamente coinvolti nelle decisioni che riguardano le sanzioni e le punizioni contro il colpevole.

Caratteristiche del prototipo di conference (fonte: Raye, Roberts).

FASE DEL PROCESSO PENALE IN CUI PUO' AVERE LUOGO	<i>Diversion</i> , preprocessuale, postsentenza, postcondanna
TIPOLOGIE DI REATO PER LE QUALI VIENE UTILIZZATO	Inizialmente reati minori; in maniera crescente reati anche gravi e violenti
RUOLO DEI FACILITATORI	Creare sicurezza (un luogo sicuro), guidare il processo, elencare le possibili opzioni (non in tutti i tipi di <i>conference</i>)
PARTECIPANTI	Innanzitutto vittime, autori di reato, membri delle loro famiglie, figure di supporto e personale giudiziario; può avere luogo anche senza la presenza della vittima
PREPARAZIONE AGLI INCONTRI	Contatto telefonico, ma in alcuni casi si raccomanda l'incontro faccia a faccia

Un ulteriore modello utilizzato in diverse parti del mondo, ma non praticato nel continente europeo, è quello dei *circles* che si diversifica in più sottocategorie, ognuna delle quali porta con sé delle sottilissime differenze procedurali. Le principali categorie di cui si parla più frequentemente sono i *sentencing circles*, i *peacemaking circles* e i *community circles*. Come riportato da Tramontano e Barba:

<< Il modello dei circles ha origine dai tradizionali circoli rituali, nei quali le tribù usavano riunirsi per discutere dei loro conflitti e cercare soluzioni alle loro dispute. Esso trae origine dalla tradizione giuridica degli indigeni canadesi (First Nations) >>¹⁰².

Il seguente modello si differenzia particolarmente dai due precedenti, già a partire dai protagonisti del percorso. In questo caso, la presenza dei rappresentanti della comunità interessati alla vicenda (che possono essere amici, parenti come giudici, avvocati, poliziotti, operatori dei servizi sociali ed altri professionisti) sono il fulcro centrale del modello. I protagonisti sono, dunque, la vittima, l'autore del reato e la comunità che risulta indispensabile. Gli incontri avvengono rigorosamente seduti in cerchio per garantire a tutte le persone di essere ascoltati uno alla volta tramite un *talking piece* che dà al soggetto il diritto di parola. A condurre il gruppo, in questo caso, non vi è un mediatore ma delle figure chiamate *circles keepers* che hanno il compito di guidare e discussioni cercando di rimanere più esterni e imparziali possibile. A decidere, invece, i casi in cui vi è la possibilità di accedere ai *circles* è un apposito comitato di giustizia di comunità. Tramontano e Barba citano ricercatori quali Roberts e Roach e Schiff per spiegare i passaggi procedurali messi in atto da tali programmi riparativi. I ricercatori riportano che sono individuati fino a cinque “cerchi” o fasi in cui si sviluppa la pratica del percorso:

<< Nel primo cerchio il reo discute liberamente del reato con altri soggetti o a seguito di altre domande poste dalla vittima; nel secondo cerchio la vittima spiega al reo in che modo il suo comportamento criminale ha cambiato la sua vita; nel terzo cerchio viene coinvolta parte della comunità; nel quarto cerchio c'è la discussione per arrivare ad un accordo rispetto a quanto accaduto e su cosa sia necessario fare per riparare il danno [...]; nel quinto cerchio rientrano tutti gli incontri successivi alla fine del processo

¹⁰²Tramontano G., Barba D., cit., pag. 37.

utili per assistere il reo nelle sue attività riparatorie e per verificare che stia mantenendo le promesse fatte alla vittima e alla comunità. Tali circles conclusivi, definiti anche di follow-up, vengono ripetuti , normalmente, a intervalli di sei mesi¹⁰³ .

Caratteristiche del prototipo di circle (fonte: Raye, Roberts).

FASE DEL PROCESSO PENALE IN CUI OUO' AVERE LUOGO	<i>Diversion</i> , preprocessuale, postsentenza, postcondanna
TIPOLOGIE DI REATO PER LE QUALI VIENE UTILIZZATO	Inizialmente reati minori; in maniera crescente reati anche gravi e violenti; casi che hanno bisogno di un lungo <i>follow-up</i>
RUOLO DEI FACILITATORI	Creare sicurezza (un luogo sicuro), dare la parola e guidare il processo
PATECIPANTI	Innanzitutto vittime, autori di reato, membri delle loro famiglie, figure di supporto e personale giudiziario; membri della comunità locale
PREPARAZIONE AGLI INCONTRI	Si raccomanda l'incontro faccia a faccia, alcune volte è possibile effettuare <i>circles</i> preliminari

Tramontano e Barba, per ultimo, nel loro testo menzionano i *community restorative boards*. Le pratiche rientranti in questo modello riparativo << mostrano come sia possibile consentire a tutti i membri della comunità di essere effettivamente coinvolti nei procedimenti penali >>. Gli obiettivi di tale modello sono: 1) permettere alla vittima e alla comunità di incontrarsi e confrontarsi con l'autore di reato per discutere della natura del reato, delle sue conseguenze e delle modalità utili alla riparazione dei danni (se la

¹⁰³Tramontano G., Barba D., cit., pp. 37-38 riportano i passaggi dei *circles* secondo gli studi di Roberts e Roach (2003) e Schiff (2003).

vittima non può presenziare, c'è la possibilità di confrontarsi con un gruppo di persone significative per lei) 2. promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini nell'amministrazione della giustizia e la loro possibilità di confrontarsi direttamente con chi il male lo ha compiuto in maniera costruttiva. I protagonisti principali in questo modello sono gruppi di cittadini attivi, formati appositamente per condurre degli incontri faccia a faccia pubblici con l'autore di reato che viene indicato ed inviato direttamente dalla Corte e la vittima (o persone significative per lei che si sostituiscono). Quindi, in questo caso sono i cittadini che assumono il ruolo di mediatori e hanno il compito di condurre l'intero processo riparativo e ha prendere le decisioni riguardanti le azioni riparative che l'autore di reato dovrà compiere, , controllare gli sviluppi degli accordi presi e monitorare i progressi fatti per poi comunicarli alla Corte o a chi di dovere. Il processo è strutturato in più fasi: in primo luogo si effettua un incontro tra i membri del *board* per definire la gravità del reato, del danno e degli effetti di quest'ultimi sulle persone coinvolte, in un secondo momento i membri del *board* sviluppano una serie di proposte che vengono condivise con gli altri soggetti coinvolti (vittima e autore) prima di essere definitivamente sottoscritte in un accordo, una volta preso un accordo condiviso i componenti del tavolo devono decidere quale metodo seguire per la riparazione dei danni, le azioni specifiche da mettere in atto e i tempi entro cui deve avvenire la riparazione, infine l'autore deve dimostrare di aver soddisfatto ogni punto dell'accordo e solo in seguito a questo viene stilato un documento finale da inviare alla Corte come certificato d'impegno.

Le pratiche sopra analizzate sono soggette a continue modificazioni e tendono sempre di più ad integrarsi a vicenda, per tale ragione è difficile capire a quale pratica si fa riferimento partendo dal solo nome, è necessario descrivere i vari approcci. In conclusione Tramontano e Barba ricordano che:

<< A seguito di anni di esperienza , molti di coloro che si occupano di giustizia riparativa sono arrivati alla conclusione che sarebbe preferibile ragionare in termini di “un solo modello con molte variazioni”¹⁰⁴, a patto che la chiave dinamica di tale modello sia il “dialogo riparativo”, con queste caratteristiche:

¹⁰⁴Gli autori citano alcune espressioni utilizzate da Raye B. E., Roberts A. W., *Restorative Process*, 2007, in Johnstone G., Van Ness D. W., *Handbook of Restorative Justice*, Routledge, London-New York, 2007, pag. 2018.

- 1)È inclusivo: invita tutti i protagonisti a partecipare e mira ad aggiustare il proprio corso in relazione agli specifici bisogni e interessi delle parti;
- 2)Si basa su valori e principi riparativi;
- 3)È condotto in maniera tale che coloro che vi prendono parte possano parlare liberamente, così come vorrebbero, condividendo esperienze, emozioni e prospettive. >>¹⁰⁵

¹⁰⁵Tramontano G., Barba D., cit., pp.43-44.

CAPITOLO TERZO: RIPARAZIONE “PRE” E “NON” PENALE NEI LUOGHI DELLA COMUNITA’

“Mentre la giustizia riparativa riguarda i casi, la giustizia di comunità riguarda i luoghi.”

Cit. Croward A., Clear T.R.

Le Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato tracciano una netta distinzione tra il concetto di giustizia riparativa e quello di giustizia di comunità, definendo la prima come:

<< ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio , se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (facilitatore)¹⁰⁶ >>;

mentre la seconda come quell’insieme di misure e sanzioni che mantengono gli imputati o gli autori di reato nella comunità, con l’implicazione di alcune restrizioni alla libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi disposti dall’Autorità Giudiziaria che, nel rispetto degli *standards* etici internazionali in materia, possono comportare modalità di riparazione del danno derivante dal reato alle vittime o/e alle comunità¹⁰⁷.

Pensare le declinazioni possibili della giustizia riparativa richiede di partire dal rapporto tra quest’ultima e il diritto penale, campo di applicazione elettivo delle prime prassi di mediazione autore-vittima, sperimentate, in particolare, nell’ambito della giustizia minorile¹⁰⁸. Con la Raccomandazione (2018)8 del Comitato dei ministri agli Stati membri relativa alla giustizia riparativa in materia penale si riconosce per la prima volta la realizzazione e l’applicazione di approcci riparativi al di là del sistema giudiziario penale. Non si parla più solo di mediazione penale, ma si prende in considerazione una serie più

¹⁰⁶Cfr. Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Consiglio d’Europa, II Definizione e principi operativi generali , art.3.

¹⁰⁷Cfr. Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle Regole Europee sulle misure e sanzioni di comunità.

¹⁰⁸Mannozi G., “*Le potenzialità della giustizia riparativa*”, nel libro a cura di Patrizi P., “*La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*”, Carrocci editore, Roma, 2019, pag. 129.

ampia di processi, i quali possono essere applicati a più contesti, ad esempio comincia ad essere presa in considerazione la comunità locale, come parte indispensabile per il raggiungimento di un benessere sociale che riguarda tutte le parti. L'applicazione dei programmi riparativi in tutte le sue forme e sfaccettature in nuovi contesti comunitari aiuta i soggetti a ritrovare un forte senso di comunità – sentimento ad oggi molto fragile – e di appartenenza in luoghi quali la scuola o la famiglia, a costruire pace e più sicurezza per tutti attraverso il dialogo riparativo. L'ampio e complesso concetto di giustizia riparativa non permette solo di trasformare l'idea di pena, intesa in modo totalmente diverso dalla concezione retributiva di giustizia, ma trasforma anche l'idea generale di risoluzione di conflitti in tutti gli ambiti di vita. Per riprendere le parole di Grazia Mannozi:

<< Acquisire la giustizia riparativa come metodo di soluzione dei conflitti anche privi di rilevanza penale, come modalità di intervento praticabile, duttile, ma sempre sostenuta da facilitatori esperti e adeguatamente formati - raccomandazione CM/Rec(2018)8 – richiede una riflessione di più ampio orizzonte, tale da portare alla sperimentazione del metodo riparativo in contesti diversi e ulteriori rispetto a quello strettamente penalistico, per di più tradizionalmente imperniato su un binomio per molti aspetti asfittico, composto da autore e vittima individuali. In molti paesi europei ed extraeuropei, inclusa l'Italia, si lavora a percorsi di restorative justice per i corporate crimes, per i reati di corruzione, o ambientali, nel contesto scolastico, per i conflitti nei luoghi di lavoro, in chiave di mediazione sociale, legata a dinamiche conflittuali interindividuali o allargate, di matrice interetnica o interreligiosa¹⁰⁹>>.

Pur consapevoli dei limiti strutturali della giustizia riparativa, ma anche delle notevoli potenzialità che tale paradigma mette in campo, secondo Mannozi, *<< occorre portare avanti un'attenta attività di formazione e disseminazione di conoscenze¹¹⁰>>*. La formazione, a più livelli, alla *restorative justice* *<< consente di avvicinarsi, in modo consapevole, alle dinamiche conflittuali tipiche delle società pluralistiche, caratterizzate da eziologia multifattoriale, e non necessariamente legate a comportamenti illeciti¹¹¹>>*.

¹⁰⁹Ivi., pag.130.

¹¹⁰Ivi., p. 135.

¹¹¹*Ibidem*.

Vedremo come il progressivo affermarsi della giustizia riparativa porta alcuni paesi ad adottare tale approccio in ogni contesto sociale, accogliendo il paradigma riparativo come un vero e proprio modo di vivere. Uno dei padri fondatori della *restorative justice*, Zehr, parla a tal proposito di *way of life*

3.1 ESEMPI PRATICI DI ESPERIENZE RIPARATIVE IN CONTESTI COMUNITARI.

Nel capitolo precedente sono delineati i principi e i valori essenziali che guidano il paradigma della giustizia riparativa e i relativi programmi, ma risulta inevitabile sottolineare che la *restorative justice* si basa anche su prove. Le prove raccolte fino ad oggi provengono dalle ricerche empiriche e dall'insieme delle esperienze vissute da chi ha partecipato a dei processi riparativi. E' nel sistema giudiziario penale che vengono condotte la maggior parte delle ricerche empiriche sui benefici dei processi riparativi. Non mancano comunque risultati incoraggianti ottenuti da esperienze basate sulle comunità, ad esempio in contesti interculturali e nelle scuole¹¹².

In questa sede vengono analizzati risultati ottenuti da alcune esperienze di processi riparativi messi in atto in contesti sociali dove sono presenti dinamiche conflittuali, conflitti non penalmente rilevanti a cui le forze dell'ordine non possono per tale ragione rispondere ed intervenire, ma che- in alcuni casi- potrebbero aggravarsi senza l'intervento di terzi.

Come detto precedentemente, i programmi riparativi possono essere applicati, fra i tanti, nei contesti interculturali, a tal proposito Chapman¹¹³, propone l'analisi del programma di ricerca *Alternative* a Belfast (Capitale dell'Irlanda del Nord). Seguendo la riflessione riportata dall'autore, il progetto viene ideato per identificare pratiche che rafforzano la vita comunitaria nella società e per proteggerla dalla colonizzazione dello Stato e del mercato e da visioni politiche identitarie. La ricerca si propone di rispondere alle domande che seguono:

<< Attraverso processi riparativi è possibile consentire alle persone di immaginare comunità coese, formate da molte identità diverse, che convivono in modo interdipendente e pacifico? E' possibile che un efficace processo riparativo possa consentire a persone di identità diverse di creare

¹¹² Chapman T., "La giustizia riparativa in Europa: sfide e opportunità", nel libro a cura di Patrizia Patrizi, "La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità", Carrocci editore, Roma, 2019, pag. 45.

¹¹³ Ivi., pp. 52-58.

*un senso di comunità attraverso la condivisione di narrazioni e attraverso il dialogo?*¹¹⁴ >>.

Il primo esempio tratto dalla ricerca, e riportato da Chapman, riguarda la storia di un conflitto nato tra cittadini di Belfast:

<< In una comunità prevalentemente protestante di Belfast, due vicini di casa sono in lite. Il primo contendente è una residente del posto, mentre l'altro è una famiglia che proviene dall'Europa orientale. La questione è sorta a luglio, quando i protestanti celebrano la propria identità culturale e politica esponendo la propria bandiera. La famiglia proveniente dall'Est Europa si è lamentata perché la spazzatura del vicino arrivava nel proprio giardino e le bandiere ricadevano all'interno della recinzione della loro proprietà. La donna irlandese ha ribattuto che loro non rispettavano la sua cultura. Altra gente che risiedeva nella stessa strada le ha dato man forte. C'era il rischio che l'episodio sfociasse nella violenza. La casa e l'auto della famiglia sono state danneggiate in maniera dolosa, e un'altra casa nella stessa strada, in cui risiedeva una famiglia straniera, è stata oggetto di atti vandalici. Alcuni hanno sostenuto che i cittadini stranieri fossero vittime di razzismo e che la donna irlandese fosse colpevole. Una rappresentante della comunità dell'Europa orientale ha chiesto a un uomo impiegato in un'organizzazione locale, specializzato in pratiche riparative, di intervenire. L'uomo ha fatto visita alla famiglia straniera anzitutto per ascoltare la loro storia. Ha detto che voleva semplicemente capire il loro punto di vista e che non si sarebbe occupato delle lamentele. Gli hanno raccontato la loro versione, spiegando come fossero stati danneggiati dalle azioni della vicina. Pur avendo chiamato la polizia, non era stata intrapresa alcuna azione in loro aiuto. L'uomo ha poi parlato con la donna irlandese, che viveva nella casa accanto. Dopo aver ascoltato entrambe le versioni della storia, l'uomo ha organizzato un incontro invitando un politico del luogo, un altro attivista, due agenti di polizia, la donna e i suoi sostenitori, la famiglia proveniente dall'Europa orientale, un'altra famiglia dello stesso paese a sostenerla, e una famiglia proveniente da un terzo paese che viveva nella stessa strada.

¹¹⁴Ivi., pag. 51.

Durante l'incontro tutti hanno avuto l'opportunità di raccontare la propria versione dei fatti e di fare domande. si è convenuto che c'erano stati errori da ambo le parti e che, sebbene la questione avesse un profilo razziale, in realtà si trattava di una disputa tra due vicini propensi al conflitto. La gente del posto ha invitato le famiglie straniere a una celebrazione locale e ha chiesto loro di portare il proprio cibo al barbecue per dividerlo con gli altri. Le persone si sono strette la mano e si sono impegnate a essere migliori vicini di casa in futuro. Tutte le parti in causa hanno convenuto che il processo era equo ed era riuscito a evitare la violenza e a migliorare la sicurezza della strada¹¹⁵ >>.

L'esempio riportato è solo uno tra tanti che ha permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti sia per i diretti interessati che per l'intera comunità locale in cui le due famiglie sono inserite. Ovviamente non tutti i processi riparativi hanno risultati positivi, come ogni altro tipo di processo non può avere sempre risultati soddisfacenti. Per riportare il pensiero di Chapman, l'esperienza riportata rende a pieno l'idea di come un processo riparativo può essere in alcuni casi molto efficace non solo per risolvere il conflitto tra i protagonisti diretti del diverbio, ma anche per migliorare le relazioni che uniscono le persone all'interno della comunità civile. Attraverso il potere della comunicazione e del dialogo riparativo i cittadini si sono confrontati sui fatti tangibili del conflitto, piuttosto che intensificare il litigio con un generale dibattito politico sugli stranieri. L'intervento, permette in questo caso di prevenire l'aggravarsi della situazione che, altrimenti, sarebbe potuta sfociare in vera e propria violenza (penalmente rilevante) e permette anche di connettere temporaneamente le persone in un accordo reciproco.

Un secondo esempio studiato dai professionisti che lavorano per la ricerca *Alternative* riguarda le proteste - e le diverse conseguenze che ne derivano - messe in atto dai cittadini di Belfast Sud e Belfast Est in seguito ad una decisione presa dalla municipalità del paese:

¹¹⁵Ivi., pp. 52-53.

<< Nel 2012, la municipalità di Belfast ha votato per evitare che, in diciotto giorni designati all'anno, la bandiera britannica sventolasse dal Municipio. Questa decisione è stata seguita da quattro mesi di proteste di strada, molte delle quali si sono tramutate in gravi sommosse. Questo periodo di disordine sociale è stato generalmente percepito dai media come l'ennesimo esempio di settarismo e di propensione alla violenza da parte della classe operaia protestante. Questa fiacca descrizione oscura la complessità di ciò che i protestanti che desiderano rimanere britannici considerano un conflitto interculturale. Inoltre, non prende in considerazione le tensioni di classe e le divisioni politiche all'interno della comunità protestante. I ricercatori hanno identificato una serie di problemi all'origine dei disordini, compresi il senso di sconfitta dei manifestanti, l'apatia politica, l'allontanamento della polizia, la disillusione con riguardo al processo di pace e all'idea di un futuro condiviso: "Fin dall'inizio i partecipanti erano desiderosi di sottolineare che si trattava di molto di più che manifestare la loro rabbia circa la decisione di rimuovere la bandiera dal Municipio. Le proteste volevano dire a coloro che erano al potere e alla più vasta società che il popolo protestante, unionista e lealista non avrebbe lasciato che il proprio senso di identità, che definivano britishness, fosse falsato dalla 'nuova' Irlanda del Nord" (Byrne, 2013, p.8).

Durante le proteste, alcuni attivisti di comunità esperti di pratiche riparative hanno lavorato sodo per mantenere la pace. La ricerca alternativa ha studiato due aree, quella di Belfast Sud e quella di Belfast Est. Nel Sud di Belfast le proteste non sono sfociate in violenza e disordini. Un'attivista di spicco della comunità ha dichiarato: "La cosa buona è che le persone in questa zona sono state in grado di condurre le proprie proteste in modo dignitoso e produttivo nonostante le si volesse far apparire come gente intenzionata a distruggere l'espressione culturale". [...] Com'è stato detto dall'attivista: "posso parlare solo dell'area qui intorno, e c'è stato un movimento responsabile per garantire che non ci sarebbe stata violenza proprio perché i rapporti tra comunità e polizia erano abbastanza buoni da un certo numero di anni e c'era una comunicazione regolare con la polizia". Ciò è stato in parte dovuto agli sforzi dei leader della comunità che hanno

mediato tra i manifestanti e la polizia. Il mediatore principale ha riferito: “sentivamo dire alla polizia che tecnicamente le persone che stavano protestando stavano violando la legge; li abbiamo avvisati che, se quello era il caso, qualsiasi mossa contro queste persone avrebbe distrutto le relazioni della comunità per molti anni a venire e avrebbe avuto effetti negativi con ulteriori proteste in questa zona e qui intorno [...]. L'ispettore ha preso su due piedi una decisione consapevole, mentre era sotto pressione per via dei suoi superiori, e ha deciso di tentare la sorte e astenersi dal mettere in atto una strategia repressiva”. Utilizzando la pratica riparativa essenziale della mediazione, le persone del posto hanno protestato senza causare violenza. Ciò non è accaduto a Belfast Est, dove si sono verificati i maggiori episodi di disordini, violenza, conflitto con la polizia e arresti. Eppure, c'erano anche li attivisti della comunità esperti di pratiche riparative che tentavano di ridurre la violenza. Qual era la differenza, allora? Per dirla brevemente: la mancanza di verità e sincerità nella comunicazione. A Belfast Est c'erano dei secondi fini politici nascosti ma potenti, il che significava che, anche se alcuni rappresentanti della comunità stavano raccomandando la non-violenza, in realtà avevano un interesse a sostenere, se non addirittura ad aggravare, le proteste, mentre altri avevano adottato un approccio più riconciliatorio. Gli attivisti esperti di processi riparativi hanno partecipato a dialoghi il cui scopo apparente era quello di trovare una soluzione pacifica. Ma era chiaro che altri rappresentanti della comunità, anche se sembravano condividere il medesimo scopo, non erano invece attendibili o sinceri nei loro impegni. Avevano dei secondi fini che dipendevano dal proseguimento del conflitto¹¹⁶>>.

E' possibile affermare che per far sì che il dialogo riparativo sia davvero efficace nella risoluzione di un conflitto è necessario che la comunicazione tra i soggetti sia composta da racconti veri e sinceri. Per permettere ai soggetti di essere sinceri nel loro dialogo è essenziale mettere in pratica un processo equo e giusto, in grado di spronare le persone ad esprimere il proprio punto di vista senza paure ed ansie. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere, dunque, un accordo concordato insieme attraverso la partecipazione attiva sincera di tutti. Per quanto riguarda il caso specifico sopra riportato, è chiaro che i risultati

¹¹⁶Ivi., pag. 56-58.

ottenuti sono contrastanti per il semplice fatto che la mediazione messa in atto a Belfast Sud tra i cittadini e la polizia è una mediazione onesta, intrapresa senza doppi fini, di conseguenza il proposito di trovare una soluzione condivisa da tutte le parti è soddisfatto; mentre a Belfast Est i manifestanti non si sono dimostrati tutti sinceri nel dichiarare i loro propositi futuri.

Gli approcci riparativi sono applicati anche in contesti educativi, ad esempio nelle scuole. Come riportato da Mannozi:

<< la prospettiva riparativa si è tradotta anche in metodologia didattica, tale da potenziare le dinamiche di cooperazione, supporto e la componente motivazionale degli studenti. Il restorative learning è metodo che, partito dalla gestione dei conflitti scolastici per creare un ambiente più sereno, motivante e produttivo, è assurto a stile educativo e didattico caratterizzato da dinamiche solidaristiche, responsabilizzanti e cooperative¹¹⁷>>.

All'interno del contesto scolastico si parla spesso di bullismo, cyberbullismo, ma anche di marginalizzazione, esclusione dei più fragili. A tal proposito le istituzioni scolastiche cercano di capire come intervenire per prevenire e frenare tali fenomeni. Un'opportunità, che alcune scuole hanno già adottato, è proprio quella proposta dagli approcci riparativi: un'alternativa che entra in contrasto con l'idea di mettere in atto approcci sempre più duri e sanzionatori. L'alternativa riparativa applicata in un contesto come quello scolastico permette unire le persone attraverso la rielaborazione del male vissuto, propone una via in grado di riequilibrare i rapporti tra le parti.

Per quanto riguarda gli approcci riparativi applicati al contesto scolastico è utile analizzare il metodo di prevenzione e contrasto del Cyberbullismo sviluppato nell'ambito

¹¹⁷Mannozi G., "Le potenzialità della giustizia riparativa", nel libro a cura di Patrizi p., "La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità", Carrocci editore, Roma, 2019, pag. 136.

del programma Daphne 2015-2016 e basato sul metodo anglosassone N.B.A. (*No Blame Approach*)¹¹⁸.

Occorre, prima di tutto, aprire una breve ma indispensabile parentesi sulle origine del metodo N.B.A. Tale metodo è originalmente sviluppato negli anni '90 in Inghilterra dagli educatori Barbara Maines e George Robinson raccogliendo inizialmente un grande consenso a livello nazionale e internazionale. In seguito a successive critiche cambia il nome in "*support group approach*". Il concetto sostenuto si basa sui risultati raccolti in Inghilterra negli anni '90. I dati analizzati dimostrano come la strategia punitiva basata sull'idea che il modo più efficace per contenere il fenomeno del bullismo consiste nell'individuazione immediata e punizione dei colpevoli, non è affatto feconda nel ridurre i casi di bullismo e ancor meno nel migliorare le condizioni psicologiche delle vittime, che assumono l'etichetta di soggetti deboli o addirittura traditori per aver causato la punizione dei compagni. Maines e Robinson, cercano allora di intervenire alla radice del problema partendo da due presupposti: 1. I fenomeni di bullismo possono essere fermati solo cambiando le dinamiche di gruppo (Il fenomeno del bullismo, infatti, si sviluppa solo quando c'è il sostegno attivo o silenzioso degli altri studenti). 2. L'isolamento della persona presa di mira può essere invertito solo lavorando sulla responsabilizzazione e l'attivazione positiva degli studenti del gruppo classe (compresi quelli più attivi nei comportamenti di bullismo). Si intuisce come l'intervento sulle dinamiche di gruppo e il benessere della vittima siano, secondo il metodo N.B.A., prioritari rispetto alla punizione esemplare del colpevole. Per tale ragione, il *No Blame Approach*, prevede una sospensione temporanea della punizione. La punizione può essere anche cancellata se il gruppo classe riesce, nel periodo prestabilito, a fermare i comportamenti aggressivi verso i compagni e a rispettare la vittima di bullismo e tutti gli altri studenti. A partire dagli anni '90 tale metodo si diffonde a livello internazionale, soprattutto in Germania. Il modello viene riadattato al contesto nazionale. I risultati delle sperimentazioni messe in atto vengono monitorati e confermano l'efficacia di tale metodo. L'articolo riporta come l'indagine del 2008, con il monitoraggio di oltre 220 casi di bullismo, evidenzia che gli atti di bullismo vengono frenati in oltre l'80% dei casi.

¹¹⁸Fantin Chiara, "*Giustizia riparativa e metodo N.B.A.*", [Giustizia Riparativa e Metodo N.B.A. - Associazione Media Educazione Comunità \(associazionemec.it\)](http://www.associazionemec.it), 16.12.2016.

La stessa indagine evidenzia, inoltre, che il 96% delle scuole coinvolte nella sperimentazione si dichiara soddisfatta dell'applicazione di questo metodo.

L'Associazione M.E.C.¹¹⁹ sceglie di rielaborare il metodo appreso in Germania per adattarlo al contesto Italiano, con il nome “*Metodo della responsabilità di classe*”. la versione italiana mantiene tutte le basi metodologiche del metodo tedesco, modificando alcuni aspetti comunicativi nel rapporto con gli studenti e con i genitori.

Inoltre, in aggiunta al modello applicato in Germania, nel caso italiano il campo di applicazione si amplia:

<< – Il metodo si è rivelato utile anche in funzione preventiva: ovvero può essere proposto già quando sono percepiti dall'insegnante i primi sintomi di esclusione di un componente della classe che potrebbero sfociare in una dinamica di bullismo.

– Il metodo può essere applicato anche nei casi di cyberbullismo tenendo conto delle diverse dinamiche caratteristiche della rete e dei diversi vincoli legali che compaiono quando le azioni si sono svolte, in parte o del tutto, attraverso canali on-line (Whatsapp, Instagram Facebook, Snapchat...) >>.

La metodologia utilizzata e descritta di seguito è uno degli aspetti centrali del progetto Europeo *Joining Forces to Combat Cyber Bullying in Schools*, finanziato attraverso il programma *Daphne* con la partecipazione di cinque nazioni europee: Germania, Italia, Slovenia, Ungheria, Polonia.

Il progetto italiano qui proposto si pone come obiettivo principale *<< la promozione di una cultura di gestione positiva dei conflitti nella scuola, attraverso la sperimentazione di nuove strategie e metodi per prevenire, ridurre e risolvere i conflitti, con una*

¹¹⁹L'Associazione Media Educazione Comunità è un'associazione di Promozione Sociale formata da educatori, formatori, giornalisti, grafici, esperti di media, tecnici nel campo della comunicazione, e si è costituita per promuovere percorsi di consapevolezza critica sui media. Promuove e sviluppa progetti nel campo dell'Educazione ai Media, anche di tipo sperimentale, in collaborazione con Enti Locali, Scuole e Università, Aziende Sanitarie, e altri soggetti istituzionali, pubblici o privati.

particolare attenzione ai fenomeni di cyberbullismo, in costante crescita negli ultimi anni>>.

Il metodo propone azioni finalizzate a consolidare le capacità di risoluzione dei conflitti degli studenti attraverso soluzioni costruttive, contribuendo a prevenire la degenerazione dei conflitti in fenomeni di bullismo e cyberbullismo e migliorando allo stesso tempo le loro abilità sociali e le loro competenze nell'utilizzo responsabile dei dispositivi digitale.

Il metodo utilizzato parte dal presupposto che la responsabilizzazione degli studenti sia l'elemento centrale e indispensabile per la creazione e il mantenimento di una cultura positiva di gestione dei conflitti.

Gli insegnanti sono attentamente formati all'utilizzo di tale approccio che è messo in pratica attraverso tre *step*:

- Colloquio con lo studente preso di mira: il collegio docenti identifica il problema e sceglie di comune accordo un insegnante che si occupa del primo colloquio con la vittima. Il compito dell'insegnante in questa fase è quello di offrire supporto e informazioni riguardo al metodo che si intende utilizzare, specificando che il percorso intrapreso non comporta alcun tipo di punizione per gli autori di atti di bullismo. Il progetto prosegue solo se la vittima acconsente al tipo di percorso proposto. Se intende proseguire l'insegnante chiede di segnalare -in via confidenziale- sia gli studenti protagonisti degli atti di bullismo che i compagni di cui più si fida in classe.
- Attivazione del gruppo di supporto: gli studenti individuati nel modo precedentemente descritto, insieme ad altri studenti eventualmente scelti dall'insegnante (massimo di 8) formano il "gruppo di supporto". Gli studenti che fanno parte del gruppo devono supportare l'insegnante nel compito di migliorare la situazione in classe: non attraverso indagini per conoscere i colpevoli o i dettagli dei loro comportamenti, ma proponendo idee concrete, positive, comportano un impegno personale.

La scelta del gruppo di supporto è decisiva: dove comprendere studenti leader, studenti più vicini alla vittima e infine coloro che vengono nominati dalla vittima in quanto protagonisti degli atti.

Gli studenti scelti, quindi, sono coinvolti personalmente e attivamente nel processo di cambiamento. Il ruolo dell'insegnante deve essere neutro, chiaro e trasparente,

deve essere chiara nell'esprimere ai ragazzi la sua voglia di porre fine alla situazione di sofferenza e allo stesso tempo nell'evitare ogni tentativo di colpevolizzazione tra gli studenti. Le iniziative devono essere, infatti, costruttive per ciascuna delle parti in causa.

- **Monitoraggio:** entro due settimane massimo l'insegnante deve incontrare tutti gli alunni, incluso quello preso di mira, per valutare eventuali evoluzioni positive. L'insegnante raccoglie e tiene conto anche di osservazioni riportate da colleghi e o dai genitori.

In base alle informazioni raccolte si valuta se il processo sta evolvendo come dovrebbe e quali mezzi utilizzare per mantenere tale andamento, in caso contrario è necessario pensare a strategie diverse.

Quindi perché promuovere la giustizia riparativa a scuola? Perché strumenti quali la mediazione scolastica sono considerati produttivi in tale contesto? Il professore Roberto Cagliani afferma a tal proposito che

<< 1. Ogni istituto scolastico ha politiche, regole e procedure per la gestione della disciplina tra gli studenti, che si applicano tramite sanzioni o punizioni che possono ridurre la motivazione degli studenti verso l'apprendimento. 2. Un approccio riparativo si concentra sulla gestione del contesto relazionale, piuttosto che sul comportamento in sé. Questa scelta si basa sul principio per cui un clima educativo favorevole allo sviluppo di relazioni aperte e inclusive favorisce una motivazione più forte nel perseguire l'apprendimento. 3. Definire come tutti i membri della scuola dovrebbero comunicare tra loro e come dovrebbero rispondere davanti a offese e conflitti, e non semplicemente elencando regole che non devono essere violate. 4. Formare a una diffusa cultura riparativa nelle relazioni: una volta stabilita una cultura di riparazione, le pratiche seguiranno¹²⁰ >>.

¹²⁰Cagliani R., "Giustizia riparativa e mediazione in ambito scolastico. Il contributo del metodo riparativo alla personalizzazione", [Presentazione standard di PowerPoint \(ettoremajorana.edu.it\)](http://ettoremajorana.edu.it).

Come accennato in precedenza, le sperimentazioni di gestione *restorative* dei conflitti possono essere applicate anche nel contesto lavorativo. A tal proposito, Mannozi propone l'analisi del progetto italiano di "*Umanesimo manageriale*" avviato nel 2014 presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

La realizzazione del progetto parte dal principio secondo cui << *occorre recuperare e promuovere il profilo alto della persona e l'importanza di un tessuto relazionale positivo tra colleghi, indipendentemente dagli incarichi o dalle gerarchie funzionali*¹²¹>>. Seguendo l'analisi di Mannozi, la fase iniziale del percorso permette di far conoscere meglio i manager partendo non dai loro ruoli ma dal loro essere prima di tutto persone. Si parte, quindi, dall'agevolazione dei rapporti interpersonali, seguendo modalità informali ma strutturate. Così facendo

*<< è stata agevolata la creazione delle possibilità di integrarsi nel lavoro attraverso le diversità dell'extra-lavoro, mediante una serie di incontri, in cui il momento della formazione tecnica si integrava con quello della valorizzazione delle doti e delle capacità individuali*¹²² >>.

Questi primi interventi a cadenza regolare ricoprono un'intera giornata e risultano ottimi alleati nel cambiare e migliorare il clima relazionale della quotidianità lavorativa. Il *management* dell'Università è chiamato a partecipare circa una volta al mese a momenti formativi di carattere umanistico (ad esempio lettura di poesie, mostre d'arte, ascolto di musica ecc.) condotti da persone appartenenti al *management* stesso e ad una continua formazione tecnica indispensabile.

Riprendendo le parole di Mannozi:

<< in tale giornate formative, sono state sempre proposte unità formative concernenti i presupposti teorici, i metodi basilari e la prassi della giustizia riparativa, in modo da mostrare le potenzialità dell'intelligenza emotiva e dell'affinamento della capacità di ascolto empatico, nonché la funzione del making amend e la sua importanza anche nell'agire lavorativo siffatto iter si è dunque spogliato dei connotati spersonalizzanti tipici dei percorsi tecnicistici, inglobando la "formazione della persona" attraverso il lavoro

¹²¹Mannozi G., "*Le potenzialità della giustizia riparativa*", nel libro a cura di Patrizi P., "*La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*", Carrocci editore, Roma, 2019, pag. 136

¹²²*ibidem*.

*sui principi della giustizia riparativa: dialogo, ascolto, empatia, cooperazione, dinamiche fiduciali*¹²³ >>.

L'obiettivo del percorso, quindi, è quello di formare una *community* che possa ritrovarsi con minori ostacoli relazionali sia nella dimensione umanista della conoscenza che nella dimensione tecnico-scientifica.

¹²³Ivi., pag. 137.

3.2 APPROCCI RIPARATIVI: DA MODALITA' DI GESTIONE DEI CONFLITTI A WAY OF LIFE

Alla luce di quanto illustrato fino a questo punto, sorge spontaneo un quesito: la *restorative justice* e i connessi approcci riparativi hanno possibilità di impiego di respiro sociale, al di là del contesto strettamente penalistico e di gestione dei conflitti in ambito extra-penale analizzati fino ad ora?

Mannozzi a tal proposito riporta in un suo scritto l'esperienza delle *restorative cities*. Le città inglesi di Hull e Leeds sono le prime a mettere in pratica questo progetto, << *promuovendo una formazione il più possibile capillare (scuole, servizi sociali, servizi per l'amministrazione della giustizia) atta a diffondere uno stile di prevenzione/ gestione dei conflitti basato su metodi della giustizia riparativa*¹²⁴ >>.

Le esperienze delle *restorative cities* sono il frutto di progetti complessi che richiedono tantissimo tempo per la stesura del percorso da mettere in pratica e, di conseguenza, non poche risorse umane.

¹²⁴Mannozzi G., “*Le potenzialità della giustizia riparativa*” nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pag. 137.

<< La costruzione di una Restorative City è un progetto a lungo termine. Necessita molti passaggi che, preliminarmente, sono di condivisione, di conoscenza diffusa, di adesione libera, di coinvolgimento fattivo. Richiede un'attenzione ai vertici della governance, perché si dispongano a sostenere le progettualità in corso, perché per la finalità più ampia decidano di investire interesse, energie e risorse. Richiede un'attenzione alla comunità, alle persone che, quotidianamente, si interrogano sui modi migliori per giungere all'obiettivo verso cui tutte e tutti tendiamo: vivere una città sicura, intesa come luogo di relazioni basate sulla fiducia, sulla reciprocità, sull'inclusione e la coesione dei suoi sistemi e di tutte le persone che li compongono. Significa agire e interagire nel rispetto, assumendo ciascuna/o le responsabilità del proprio ruolo. Significa giungere alla consapevolezza che star bene insieme è responsabilità di tutte e di tutti, che il conflitto può generarsi, inevitabilmente si generano conflitti, ma "conviene" imparare a gestirlo perché da quel conflitto si possa uscire nel modo migliore possibile per tutte le parti in causa, nessuna esclusa: nessun può considerarsi osservatore/osservatrice di qualcosa che non l* riguarda. Giustizia riparativa è anche prendere le distanze dall'indifferenza ¹²⁵>>.*

L'European Forum for restorative justice e l'Università degli studi dell'Insubria, lavorano da anni per il centro di ricerca "CeSGReM¹²⁶" in materia di giustizia riparativa e mediazione dei conflitti. L'EFRJ è inclusa nello sviluppo di diversi progetti di restorative city dal 2018, quando un gruppo di professionisti e ricercatori si riunisce in una sessione di workshop. Da quel momento, sorge la chiara necessità di riunire tutte queste iniziative locali di *Restorative Cities* e creare uno spazio sicuro per connettersi e riflettere insieme. All'inizio del 2019, l'EFRJ organizza il primo seminario, "*Building Restorative Cities*" (Como, 10-12 gennaio 2019), e istituisce formalmente il Gruppo di Lavoro sulle Città

¹²⁵ "Un esempio di giustizia riparativa in pratica: Sperimentazione di Comunità Riparativa nella città di Tempio Pausania", [Tempio città riparativa \(tempiopausania.ot.it\)](http://tempiopausania.ot.it).

¹²⁶ Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM): istituito il 6 ottobre 2014 con lo scopo di favorire la ricerca, la formazione e la disseminazione di conoscenze in materia di giustizia riparativa, mediazione, e strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, svolgendo e promuovendo attività e progetti di ricerca e percorsi di formazione.

Per approfondimenti cfr. <https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/centri-di-ricerca/centro-studi-sulla-giustizia-riparativa-e-la-mediazione>.

Riparative, composto da membri dell' EFRJ coinvolti nelle Città Riparatrici di Bristol, Como, Lovanio, Mentana, Palermo e Tempio Pausania¹²⁷.

A tal proposito, risulta interessante analizzare i punti salienti di un progetto, tra i tanti, avviato proprio sul territorio italiano, precisamente a Como, a partire dal 2016: il “*Progetto COnTatto-Trame riparative nelle comunità*”.

Si tratta di un progetto Welfare di Comunità che Fondazione Cariplo sceglie di finanziare, per una durata di intervento di tre anni (dal 2017 al 2020). L'obiettivo è quello di costruire insieme ai cittadini del territorio esperienze partecipate di gestione riparativa dei conflitti, con il sostegno di figure esperte. A questo complesso lavoro collaborano dieci organizzazioni, due Università, il Comune di Como e diversi enti:

<< - *Azienda Sociale Comuni Insieme (ASCI)*

- *Comune di Como, assessorato alle Politiche Sociali -*

Centro di Servizio per il Volontariato dell'Insubria -

Centro di Servizio per il Volontariato di Lecco -

Università degli Studi dell'Insubria

- *Università degli Studi di Bergamo*

- *associazione Comunità Il Gabbiano onlus*

- *cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione*

- *associazione per la Ricerca Sociale (ARS)*

- *associazione ForMattArt*

- *consultorio Icarus*

- *cooperativa Questa Generazione*

- *consorzio di cooperative Concerto.*

Sostengono le azioni di progetto anche i seguenti enti: Ufficio di coordinamento del piano di zona di Como, la parrocchia San Martino di Rebbio, Uepe ufficio esecuzione penale esterna di Lecco Como Sondrio, Tribunale di Como, Camera penale Como e Lecco, Ordine degli avvocati, USSM ovvero Ufficio di servizio sociale per i minorenni, Casa circondariale di Como, ISIS ovvero Istituto statale di istruzione superiore il Setificio Paolo

¹²⁷ Brief history of this Working Group, [Working Group on Restorative Cities | European Forum for Restorative Justice \(euforumj.org\)](https://www.euforumj.org/).

*Carcano, Istituto comprensivo statale di Fino Mornasco, Istituto comprensivo statale di Mozzate, Libera Como, circolo Arci Xanadu, Coordinamento comasco per la Pace, Comune di Lecco, Fondazione provinciale della comunità comasca, CSV Varese e Sondrio*¹²⁸ >>.

Le azioni del progetto si svolgono nella città di Como e nei sottostanti 23 comuni, nel territorio di Lomazzo-Fino Mornasco che comprende altri 19 comuni.

Esse si rivolgono a tutti gli ambiti di vita in cui convivono le persone del territorio, a partire dall'area sociale, dall'area scolastica, dall'amministrazione della giustizia, arrivando fino all'area delle vittime. Come si legge nella pagina dedicata al progetto, esso interviene :

- Nei contesti urbani che vivono relazioni umane intense e trasformazioni significative, come il quartiere di Rebbio a Como ed altri, il comune di Rovellasca, la stazione di Lomazzo, con la finalità di costruire insieme esperienze partecipate di gestione riparativa dei conflitti, per migliorare il senso di sicurezza nei quartieri, nelle scuole.
- In alcune scuole secondarie di primo e secondo grado di Como e del distretto di Lomazzo-Fino Mornasco, per rafforzare le capacità di ascolto e di gestione delle emozioni, promuovere la mediazione dei conflitti e per far acquisire un linguaggio capace di spegnere la violenza, rafforzare la fiducia e ripristinare un ambiente favorevole alle relazioni e all'apprendimento, infine per promuovere nei giovani una nuova cultura della cooperazione e della responsabilità sociale.
- Nei servizi dell'amministrazione della giustizia, in quelli sociali, nel mondo del volontariato e dell'associazionismo che si occupano dei percorsi di recupero degli autori di reato, con particolare riguardo ai minorenni e ai giovani adulti per diffondere la cultura della giustizia riparativa, delle sue metodologie e della sua utilità concreta, per favorire una visione pienamente umana della giustizia e della pena.
- Nel mondo delle vittime nei contesti in cui si incontrano le persone danneggiate dai conflitti o le vittime di reati, per promuovere ascolto, attenzione e riparazione nei

¹²⁸ "Progetto COnTatto, trame riparative nella comunità", [Il progetto – Progetto COnTatto](#)

confronti delle vittime e/o della comunità e favorire il senso di sicurezza individuale e collettivo. Le azioni prevedono la costruzione di spazi di ascolto empatico, per prendere parte a dialoghi generativi tra le diverse parti in conflitto e accogliere i loro vissuti. Vengono ritagliati momenti specifici per dare ascolto alle vittime, sostenerle, accogliere la loro sofferenza e il loro bisogno di riparazione¹²⁹.

I livelli di intervento sopra menzionati rendono evidente che alla base di ogni progetto finalizzato a promuovere una città *restorative* vi sia la necessità di un intervento di rete, in grado di agire sia sulla formazione delle persone che lavorano in questa prospettiva e, più in generale, sulla diffusione di una cultura riparativa, sia sul livello operativo. Infatti, come sottolinea la professoressa Mannozi, qualsiasi programma riparativo può essere avviato solo a determinate condizioni:

- Se sono presenti sul territorio dei centri di mediazione (come ricordato nei capitoli precedenti, i centri di mediazione sono distribuiti a macchia di leopardo sul territorio italiano, rendendone impossibile in alcuni luoghi l'applicazione);
- Se sono disponibili degli esperti sufficientemente formati ed efficaci;
- Se all'interno della collettività è in atto la formazione progressiva di una cultura riparativa, capace di comprendere il significato e il valore del percorso proposto, nonché degli effetti che quest'ultimi manifestano nei confronti dell'intera società¹³⁰.

Per costruire comunità riparative è indubbiamente necessario partire dalle scuole, dalla disseminazione di conoscenze nelle menti dei più giovani che rappresentano il futuro della nostra società. Solo dopo, la cultura riparativa può essere estesa negli altri contesti sociali. Anche in questo caso, attenzione particolare è rivolta al mondo della scuola, scontrandosi con le iniziali diffidenze di alunni, insegnanti e genitori:

<< Quando il corpo docente viene sollecitato a confrontarsi con un approccio volto a superare il modello di una scuola a impostazione "disciplinare", si mettono inevitabilmente in crisi modelli di intervento e strategie consolidate. Lo stile educativo tradizionale, peraltro, gode ancora di una certa fiducia tra i genitori in virtù di una malcelata, quanto fuorviante, percezione che la severità di giudizio sia sinonimo di serietà di

¹²⁹*Ibidem*.

¹³⁰Mannozi G., "Le potenzialità della giustizia riparativa", nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pag. 138.

*lavoro e che la mano ferma a livello disciplinare garantisca il rispetto delle regole e riduca la conflittualità*¹³¹>>.

Un'altra esperienza italiana in tema di città *restorative* è quella avviata nel territorio sardo, con il progetto “*Tempio Pausania-Trame riparative nelle comunità*”. Si tratta di un progetto che nasce in provincia di Sassari, ma che in pochissimo tempo diventa il progetto della città di Tempio Pausania. Come spiegato dal professor Lepri, il progetto nasce dal bisogno dell'Università e del suo gruppo di ricerca di fare conoscenza e approfondire temi delle pratiche riparative in uso nel territorio sardo, insieme alla necessità di una città (Tempio Pausania) che vede nel 2012 l'apertura a Nuchis di un nuovo carcere di massima sicurezza, che la città vive come una vera e propria invasione¹³². L'istituto è, infatti, destinato a ospitare condannati per reati molto gravi, come l'associazione di stampo mafioso. La comunità tempiese teme la presenza di mafiosi importanti di fianco alle porte di casa, allo stesso tempo anche i detenuti soffrono per la distanza dai loro affetti e per la consapevolezza delle loro limitatissime opportunità di accedere ai benefici premiali in ragione delle condizioni giuridiche di ostatività¹³³. La comunità intera entra, quindi, in un momento di crisi e sofferenza¹³⁴.

E' interessante , a tal proposito, la riflessione di Ciavarella e Madeddu ¹³⁵: come scrivono le autrici, la situazione appena descritta porta l'istituto penitenziario a puntare sulle attività trattamentali, quali formazione scolastica, attività culturali, attività lavorative e sportive. Per mettere in atto un modello trattamentale, però, è indispensabile il contributo del territorio, delle associazioni, del volontariato e delle istituzioni del luogo.

Con lo scopo di costruire un ponte tra “dentro” e “fuori”

<< nell'aprile del 2013 la direzione organizzava una prima conferenza aperta alle istituzioni locali, al circolo didattico, all'università, alle associazioni, ai cittadini e presentava il progetto di istituto: la funzione della pena e i principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario, il profilo della popolazione detenuta, gli obiettivi cui tendere. Per raggiungerli si chiedeva la

¹³¹ Ivi., pag. 138.

¹³²Lepri G. L., “*Building restorative cities*”, <https://youtu.be/RJluBVT-GRA>.

¹³³ Per un approfondimento sull'ergastolo ostativo cfr. Legge 354/1975, art. 4-bis.

¹³⁴“*Un esempio di giustizia riparativa in pratica: Sperimentazione di Comunità Riparativa nella città di Tempio Pausania*”, [Tempio città riparativa \(tempiopausania.ot.it\)](http://tempiopausania.ot.it)

¹³⁵Ciavarella C., Madeddu M., “Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza”, nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pp. 171- 185.

collaborazione di tutti, al fine di realizzare un percorso di integrazione del carcere nel tessuto sociale del territorio gallurese. Le relazioni tra il dentro e il fuori hanno rappresentato il primo elemento che ha consentito di porre le basi per la costruzione di un modello trattamentale orientato alla riparazione del danno¹³⁶>>.

Grazie alla collaborazione tra l'istituto penitenziario, l'Università di Sassari e il suo team delle Pratiche di giustizia riparativa, il consiglio comunale e le ONG locali, Tempio Pausania è la prima comunità relazionale e riparativa italiana sviluppata a partire dal carcere, basata sul modello delle *restorative cities* inglesi. Il principale strumento di intervento, utilizzato nel corso del progetto, per mettere in contatto il mondo esterno con il mondo intramurario è quello delle conferenze. Il modello delle conferenze permette ai componenti della comunità di Tempio di confrontarsi con un gruppo di detenuti su temi relativi alla risoluzione dei conflitti e della pacificazione delle comunità locali¹³⁷.

I risultati ottenuti possono essere utilizzati per il futuro ampliamento della comunità riparativa costruita a Tempio Pausania ma anche per essere presi come esempio da altri territori italiani. Infatti il modello “virtuoso” di gestione pacifica dei conflitti potrebbe essere esteso ad altre città che si vorranno dotare di tale sistema di governance di prevenzione della devianza, in chiave promozionale, e di costante attenzione al benessere e ai livelli di qualità della vita di cittadini e cittadine.

I risultati ottenuti dal progetto sono diversi: 1. in particolare si ricorda il progressivo coinvolgimento delle scuole e degli studenti che grazie ai principi della riparazione riescono a superare pregiudizi e stereotipi; 2. la creazione di modelli associativi caratterizzati da valori positivi, tra cui la compagnia teatrale, il coro gospel, istituzione di percorsi scolastici all'interno delle mura; 3. l'organizzazione, durante la Settimana internazionale della giustizia riparativa del 2014, di un pranzo con la partecipazione di diversi cittadini e di un piccolo gruppo di detenuti scortati; 4. l'istituzione del garante comunale dei detenuti, come prova concreta di un effettivo collegamento ed inclusione tra città e istituto penitenziario.

Di particolare importanza per la costruzione di un contatto tra carcere e territorio, è l'ingresso delle scuole e delle Università, che attraverso i docenti

¹³⁶ Ivi., pag. 174.

¹³⁷ Ivi., pag. 179.

<< svolgono l'importante ruolo di veicolare ogni informazione utile sulla realtà penitenziaria portando all'esterno il contenuto delle esperienze umane e culturali che si realizzano nelle classi composte dagli alunni detenuti. In senso di reciprocità, la scuola e l'Università diventano fonti qualificate di divulgazione di quei contenuti di attualità del contesto esterno che i detenuti non sarebbero, da soli, in grado di recepire¹³⁸ >>.

A tal proposito nasce nel 2015 il progetto “*In direzione uguale e contraria*”, con l'obiettivo di sostenere gli studenti (detenuti e non) nell'apprendimento consapevole del principio di cittadinanza e nella conoscenza della funzione rieducativa della pena quale contributo al senso della legalità. Questo continuo scambio tra studenti giovanissimi e detenuti permette ad entrambi di portare con sé esperienze che lasciano un segno profondo: gli studenti acquisiscono consapevolezza della realtà penitenziaria, mentre i detenuti riscoprono proprio in quell'incontro una propria utilità sociale nel mettersi a nudo davanti a loro, offrendo la complessità della propria esperienza di vita e identificando il senso e la potenzialità del proprio riparare¹³⁹.

Dopo numerosi incontri svolti dall'equipe dell'istituto è stato possibile

<< raccogliere dati utili per l'osservazione dei singoli, consolidando l'intento di approfondire i bisogni espressi, e di confermare la promozione di attività in base all'individuazione di gruppi portatori di esigenze analoghe. ciò al fine di accompagnare ciascuno dei detenuti in un graduale percorso di consapevolezza verso il cambiamento e presa distanza dai comportamenti agiti nel passato¹⁴⁰>>.

Ciavarella e Maddeddu, sottolineano come non sia stato semplice per l'equipe di ricerca far comprendere le reali finalità del progetto, scontrandosi con un'iniziale diffidenza e chiusura da parte dei cittadini e dei detenuti

Come afferma Mannozi, è forse giunto il tempo in cui le città cambino la loro intera prospettiva e cerchino di mettere al centro della propria vita associata i valori della giustizia riparativa, il che significa saper accogliere, saper riconoscere e gestire i conflitti senza anestetizzarli, sapersi occupare delle vittime e dei soggetti vulnerabili, promuovere

¹³⁸Ivi., pp. 183-184.

¹³⁹ Ibidem.

¹⁴⁰ Ivi., pag. 181.

nei cittadini una cittadinanza attiva che favorisca il livello di coesione sociale e di benessere¹⁴¹.

In conclusione, la giustizia riparativa si presenta come una sfida, una strada alternativa capace di migliorare il benessere sociale del singolo e della collettività, intervenendo non solo nell'ambito penale ma nell'intero contesto comunitario delle città.

¹⁴¹ Cfr. *"Building restorative cities"*, <https://youtu.be/RJluBVT-GRA>,

Conclusioni

Il breve viaggio alla scoperta delle mille sfumature che il concetto di giustizia riparativa porta con sé illustra le tante potenzialità sfruttabili nel mondo contemporaneo, allo stesso tempo rileva anche dei limiti. Nonostante si parla di *restorative justice* sin dal 1997 e nonostante il fatto che tale modello ha ormai guadagnato importanza rispetto agli altri modelli di giustizia, il suo concetto rimane per molti ancora confuso e ripetutamente dibattuto, la normativa a riguardo ancora in via di definizione. Come ricordato dal professor Grandi¹⁴², persiste ancora un forte limite culturale, formativo e tecnico. La cultura di tipo sanzionatoria-punitiva limita l'espandersi dei valori che guidano la giustizia riparativa, così come la formazione limitata di personale in grado di accompagnare nei percorsi riparativi nei diversi contesti in cui possono essere attivati (è diverso attivare una mediazione penale rispetto ad una mediazione scolastica ecc.). Un terzo limite, che riguarda maggiormente il contesto penale, è un limite tecnico: il contesto penale odierno mette a disposizione dei dispositivi che possono ospitare dei

percorsi di mediazione ma il rischio è quello che essa sia vista non come una "alternativa alla pena" ma come una "pena alternativa". Gli strumenti riparativi non devono essere presi come una possibilità di disimpegno, un far finta che non sia successo niente. È importante diffondere le reali finalità del modello, assicurarsi che il suo uso non sia strumentalizzato. Di tutti questi limiti si sta ad oggi ampiamente discutendo nei contesti appropriati, a dimostrazione che la riparazione sta diventando più che mai un argomento centrale all'interno della società, compreso il mondo istituzionale. Uno degli obiettivi principali dell'elaborato è quello di fare chiarezza rispetto ai concetti principali che girano intorno al modello riparativo di giustizia: nonostante l'approfondimento del tema ha permesso lo sviluppo nella scrivente di una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema trattato, rimane viva una forte incomprensione dettata dall'utilizzo della terminologia "giustizia riparativa" anche nei contesti non penali. Quando si interviene in contesti sociali, come ad esempio la famiglia o la scuola, proponendo come modello di intervento un approccio riparativo, si parla comunque di giustizia riparativa?

Sicuramente il cammino verso una totale affermazione della *restorative justice* è ancora lungo, specialmente in un contesto come quello italiano dove gli sviluppi sono arretrati

¹⁴²Grandi G., "Possibilità e limiti di una proposta", [6/6 - Possibilità e limiti di una proposta - YouTube](#), 29 Novembre 2019.

rispetto a quelli raggiunti in altri paesi. I dati raccolti sono tanti e sarebbe interessante analizzarli per diffondere le potenzialità di una filosofia di giustizia che sembra essere la più efficace. La riforma Cartabia apre le porte alla giustizia riparativa, proprio perché l'attuazione dei programmi riparativi permette effettivamente di ridurre la recidiva. L'obiettivo della riforma è quello di conferire alla giustizia riparativa un posto riconosciuto dall'ordinamento all'interno dei percorsi penali. La riforma, tra potenzialità e criticità, potrebbe essere il primo passo istituzionale verso una risposta al reato più complessa ed accurata che prende in considerazione tutti i protagonisti (vittime, autori, comunità) come persone portatrici di esperienze, bisogni, risorse diversi che meritano ascolto e riparazione. << E' quindi iniziata la lunga strada verso un nuovo rapporto tra autore, vittima, Stato e comunità, da proseguire con uno sguardo sull'orizzonte, nella prospettiva di un diritto fraterno o alla ricerca di un diritto penale minimo¹⁴³>>. Il fatto che, a piccoli passi, la giustizia riparativa sta entrando a far parte anche del contesto sociale, scolastico e di tutte le organizzazioni, dimostra secondo Morineau la presenza di una vera e propria evoluzione in corso che << segna una tappa importante di un più ampio percorso di civiltà¹⁴⁴>>.

¹⁴³Palomba F., "La lunga strada verso la giustizia riparativa in Italia", nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pag. 110.

¹⁴⁴ Mannozi G., "le potenzialità della giustizia riparativa", nel libro a cura di Patrizi P., ""pag. 140.

Bibliografia

- **Bouchard M.**, “Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa”, rivista << *Questione Giustizia* >>, [Breve storia \(e filosofia\) della giustizia riparativa \(questionegiustizia.it\)](http://questionegiustizia.it), 2015, consultato il 15.04.2022
- **Ceretti A.**, “La giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni”, nel libro a cura di Mannozi G., e Lodigiani G. A., “Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone”, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 155-162.
- **Chapman T.**, “La giustizia riparativa in Europa: sfide e opportunità”, nel libro a cura di Patrizi P., “La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità”, Carrocci editore, Roma, 2019, pp. 41-60.
- **Ciavarella C. e Madeddu M.**, “Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza”, nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pp. 171-185.
- **Eusebi L.**, “La rinuncia al paradigma retributivo come cardine di una teoria di giustizia”, nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pp. 65-87.
- **Johnstone G. e Van Ness D. W.**, “Handbook of restorative justice”, Routledge, London-NewYork, 2007, pp. 7-8.
- **Lodigiani G. A.**, “Alla scoperta della giustizia riparativa. Un’indagine multidisciplinare”, nel libro a cura di Mannozi G. e Lodigiani G. A., 2015, pp. 13-29.
- **Mannozi G.**, “Le potenzialità della giustizia riparativa”, nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pp. 129-139.
- **Mazzucato C.**, “Ostacoli e << pietre di inciampo >> nel campo attuale della giustizia riparativa in Italia”, nel libro a cura di Mannozi G. e Lodigiani G. A., 2015, pp. 119-134.
- **Palomba F.**, “la lunga strada verso la giustizia riparativa in Italia”, nel libro a cura di Patrizi, 2019, pp. 93-110.
- **Patrizi P.**, “Giustizia riparativa. Una prospettiva inclusiva e di benessere”, nel libro a cura di Patrizi P., 2019, pp. 23-37.
- **Tramontano G. e Barba D.**, “La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa.”, Carrocci editore, Roma, 2017.

Sitografia

- **Cagliani R.**, “Giustizia riparativa in ambito scolastico . Il contributo del metodo riparativo alla personalizzazione”, [Presentazione standard di PowerPoint \(ettoremajorana.edu.it\)](http://ettoremajorana.edu.it), consultato il 10.05.2022.
- **Fantin C.**, “*Giustizia riparativa e metodo N.B.A.*”, [Giustizia Riparativa e Metodo N.B.A. - Associazione Media Educazione Comunità \(associazionemec.it\)](http://associazione Media Educazione Comunità (associazionemec.it)), 16.12.2016, consultato il 11.05.2022.
- **Grandi G.**, “*Il male e la giustizia*”, [1/6 - Il male e la giustizia - Bing video](https://www.bing.com/videos/search?q=Il+male+e+la+giustizia&FORM=VBRQ), 29.11.2019, consultato il 12.03.2022.
- **Grandi G.**, “*Punire o riparare?*”, [2/6 - Punire o riparare? - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=2/6-Punire+o+riparare?), 29.11.2019, consultato il 12.03.2022.
- **Giovanni G.**, “*Possibilità e limiti di una proposta*”, [6/6 - Possibilità e limiti di una proposta - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=6/6-Possibilità+e+limiti+di+una+proposta), 29.11.2019, consultato il 12.04.2022.
- **Lepri G. L.**, “*Building restorative cities*”, <https://youtu.be/RJluBVT-GRA>, consultato 11.05.2022.
- **Patrizi P.**, “*La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*”, <https://formazionecontinuinpsicologia.it/>, 18.10.2019, consultato il 20.05.2022.
- “Progetto COnTatto, trame riparative nella comunità”, [Il progetto – Progetto COnTatto](http://www.progetto-contatto.it), 19.11.2020, consultato il 02.05.2022.
- “*Un esempio di giustizia riparativa in pratica: Sperimentazione di Comunità Riparativa nella città di Tempio Pausania*”, [Tempio città riparativa \(tempiopausania.ot.it\)](http://tempiopausania.ot.it), 18.12.2015, consultato il 02.05.2022.

Ringraziamenti

Dedico l'elaborato a mio figlio, con la speranza di trasmettergli l'importanza dei principi e dei valori che guidano il concetto di giustizia riparativa, con la speranza di educarlo al dialogo e al confronto con gli altri in ogni fase del suo percorso di vita.

Ringrazio immensamente la mia relatrice, prof.ssa Vincenza Pellegrino, per aver incrementato l'interesse a temi trattati nelle sue lezioni attive e coinvolgenti, per avermi dato l'opportunità di entrare nell'istituto penitenziario di Parma come volontaria con l'associazione "Per ricominciare". Infine, ringrazio per la costanza e l'interesse con cui mi ha accompagnata nella stesura della tesi.

Ringrazio Clizia Cantarelli per aver condiviso con me materiale utile alla comprensione del tema analizzato, con la speranza di poter intraprendere un giorno il suo stesso percorso di studi.

Ringrazio la mia grande famiglia per aver creduto in me e nelle mie scelte di vita.

Un grazie particolare va a chi più ha sostenuto economicamente il mio percorso di studi e ha chi più si è occupato di mio figlio nei momenti di studio.